

CCXLVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|--|--------------|
| Disegni di legge: | | CODIGNOLA | 12636 |
| (<i>Approvazione in Commissione</i>) | 12633 | ROMANATO | 12637 |
| (<i>Trasmissione dal Senato</i>) | 12634 | RUSSO SALVATORE | 12637 |
| Disegno di legge (Discussione): | | Proposta di legge costituzionale (Ritiro) | 12634 |
| Prevenzione e repressione del delitto di | | Interrogazioni e interpellanza (Annun- | |
| genocidio (660). | 12637 | zio): | |
| PRESIDENTE | 12637 | PRESIDENTE | 12658, 12668 |
| DOMINEDÒ, <i>Relatore</i> | 12637 | SCHIAVETTI | 12668 |
| ZOBOLI | 12638 | | |
| CASSIANI | 12640 | | |
| COLITTO | 12643 | | |
| VALIANTE | 12647 | | |
| MATTARELLA | 12656 | | |
| Proposte di legge: | | | |
| (<i>Annunzio</i>) | 12634 | | |
| (<i>Approvazione in Commissione</i>) | 12633 | | |
| (<i>Ritiro</i>) | 12634 | | |
| (<i>Trasmissione del Senato</i>) | 12634 | | |
| Proposte di legge (Svolgimento): | | | |
| PRESIDENTE | 12634 | | |
| DE VITO ANTONIO | 12634 | | |
| BETTIOL, <i>Ministro senza portafoglio</i> | 12635 | | |
| PALAZZOLO | 12635 | | |
| CASTELLUCCI | 12635 | | |
| AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alla</i> | | | |
| <i>Presidenza del Consiglio</i> | 12636 | | |
| Proposta di legge (Rinvio della discus- | | | |
| <i>sione):</i> | | | |
| PERDONÀ e ROMANATO: Immissione nei | | | |
| ruoli dei presidi dei professori ricono- | | | |
| sciuti idonei nel concorso alla presi- | | | |
| denza nei licei classici e scientifici | | | |
| e negli istituti magistrali indetto con | | | |
| decreto ministeriale 10 marzo 1957. | | | |
| (489) | 12636 | | |
| PRESIDENTE | 12636 | | |

La seduta comincia alle 16.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (*Affari interni*):

« Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (1882);

QUINTIERI ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (208), con modificazioni;

dalla V Commissione (*Bilancio e partecipazioni statali*):

« Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della società per azioni nazionale "Cogne" » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (1750);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

« Provvidenze a favore della società mineraria carbonifera sarda » (1785);

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 4 miliardi 178.560.000 per l'acquisto di n. 417.856 azioni della società Alitalia-Linee aeree italiane » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (1815).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti approvati da quella VI Commissione:

Senatori MOLTISANTI e BARBARO: « Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B 3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (1918);

« Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione superiore » (1919).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

MANCO ed altri: « Modificazione e integrazione del titolo IX, capo II, del codice penale » (1920);

VALIANTE ed altri: « Attribuzione agli idonei del concorso di vice cancelliere e vice segretario giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960 » (1921);

RAFFAELLI ed altri: « Rivalutazione della indennità corrisposta dall'azienda dei monopoli di Stato al comune di Volterra per i pozzi saliferi e per la foresta di Berignone, già di proprietà del comune » (1922);

FODERARO: « Istituzione dell'università degli studi in Calabria » (1923);

PREZIOSI OLINDO: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, agli impiegati che attualmente prestano servizio nell'amministrazione dello Stato e che alla data del 1° maggio 1948 svolgevano mansioni di archivista » (1924);

BOZZI: « Provvedimenti per lo sviluppo industriale della zona di Monfalcone » (1925).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svol-

gimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presentatore ha dichiarato di ritirare la seguente proposta di legge:

PALAZZOLO: « Agevolazioni fiscali sullo spirito di vino e sull'acquavite da vino » (1005).

La proposta di legge è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Ritiro di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Vidali ha ritirato la proposta di legge costituzionale di sua iniziativa:

« Norme per la elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico » (14).

La proposta di legge costituzionale è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Antonio De Vito, De Michieli Vitturi, Antonio Grilli e Cruciani:

« Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali » (1373).

L'onorevole Antonio De Vito ha facoltà di svolgerla.

DE VITO ANTONIO. La proposta di legge è scaturita da due considerazioni: la prima deriva dalla circostanza di fatto che, per un complesso di situazioni favorevoli, soltanto nelle scuole reggimentali si può infliggere un colpo duro, forse decisivo, all'analfabetismo. Tutti i cittadini di sesso maschile, tranne pochissime eccezioni, devono, infatti, passare per la « trafila » del servizio militare.

Gli insegnanti prescelti per questo tipo di scuola acquistano un'esperienza del tutto particolare, che attualmente va smarrita proprio nel momento in cui potrebbe dare i suoi frutti migliori. Infatti, dopo un certo periodo di insegnamento, non appena, cioè, hanno trovato una sistemazione stabile, questi giovani insegnanti lasciano le scuole reggimentali, per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

cui rimane del tutto inutilizzabile il bagaglio dell'acquisita esperienza. Questa esperienza, invece, unitamente alla frequenza obbligatoria di questi corsi da parte dei giovani militari analfabeti, essendo l'arma migliore nella lotta all'analfabetismo, non deve essere scippata così. Di qui la necessità di istituire un ruolo organico.

La seconda considerazione prescinde dai militari che queste scuole frequentano e dai risultati che attraverso di esse si vogliono conseguire, per riguardare esclusivamente gli insegnanti. Siamo dinanzi ad una categoria di impiegati che non ha la sicurezza e la stabilità dell'impiego e dell'avvenire. Ogni anno il posto è in pericolo, anche quando è stato compiuto nel migliore dei modi il proprio dovere. I riflessi negativi, sia da un punto di vista sociale, per quanto più direttamente attiene gli insegnanti, sia da un punto di vista didattico, per quanto più specificamente riguarda l'insegnamento stesso, sono evidenti.

Ho pertanto fiducia che la Camera approverà la presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

BETTIOL, Ministro senza portafoglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge De Vito.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Palazzolo:

« Istituzione della pensione a favore dei ciechi civili » (1659).

L'onorevole Palazzolo ha facoltà di svolgerla.

PALAZZOLO. La proposta di legge tende a trasformare in pensione dello Stato l'assegno vitalizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 632, a favore dei ciechi. È inutile dire che si tratta di una categoria alla quale la sorte ha tolto il bene più grande della vita e che, quindi, merita di essere trattata con generosità.

Ma nel caso particolare non di generosità si deve parlare, bensì di un atto di giustizia. Tutte le categorie, infatti, beneficiano ormai della pensione dello Stato e non vi è alcuna ragione per cui proprio i ciechi debbano ricevere un assegno vitalizio anziché una pensione vera e propria. Anche perché l'Opera appositamente costituita non ha dato i frutti

sperati. Purtroppo nel nostro paese esistono migliaia di enti del genere ed abolirne qualcuno fa sempre bene, anche se ne restano tanti.

L'Opera dunque non ha assolto il compito che la legge le aveva affidato e va soppressa, e con essa va abrogata la legge 9 agosto 1954, in modo che la pensione sia corrisposta dallo Stato, così come avviene per tutti i cittadini che ne hanno diritto.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

BETTIOL, Ministro senza portafoglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Palazzolo.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Castellucci e Baldelli:

« Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione » (1821).

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgerla.

CASTELLUCCI. I motivi che hanno indotto il collega Baldelli e me a presentare questa proposta, derivano dallo stato di disagio morale di un certo numero di funzionari, che, entrati da lungo tempo nell'amministrazione dello Stato, esplicano, alcuni da parecchi anni, funzioni della qualifica superiore, con le responsabilità connesse, avendo superato un regolare esame per merito distinto o di idoneità tra gli ex gradi IX e VIII di gruppo A, a tenore delle vecchie norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, senza che ciò sia stato debitamente valutato. Allo stato di disagio morale si accompagna la legittima aspirazione al migliore trattamento economico del grado superiore.

La legge 19 ottobre 1959, n. 928, ha provveduto ad eliminare talune disparità, ma senza estendere la norma a tutti coloro che erano in possesso degli stessi requisiti nei vari rami della pubblica amministrazione. Di qui l'esigenza di estendere le norme di cui all'articolo 4 della legge ricordata.

Spero che la Camera voglia riconoscere l'opportunità della proposta prendendola in considerazione.

È poiché alcune situazioni in atto negli organi centrali e periferici dell'amministrazione, atteso il comprensibile stato d'animo, sono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

pregiudizievole per il buon andamento degli uffici, chiedo anche l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Castellucci.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Rinvio della discussione della proposta di legge

Perdonà e Romanato: Immissione nei ruoli dei presidi dei professori riconosciuti idonei nel concorso alla presidenza nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1957 (489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Perdonà e Romanato: Immissione nei ruoli dei presidi dei professori riconosciuti idonei nel concorso alla presidenza nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1957.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Codignola per proporre una sospensiva. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Al termine dell'esame di questa proposta di legge, il 24 giugno dello scorso anno, la VIII Commissione votò all'unanimità un ordine del giorno che invitava il Governo a porre sollecitamente a concorso i posti di preside negli istituti secondari di ogni ordine e grado, che risultavano tuttora vacanti, e a bandire in avvenire regolari concorsi annuali.

Questa richiesta era motivata dal fatto che gli stessi presentatori della proposta di legge n. 489, nella loro relazione, giustificavano la proposta stessa rilevando che non erano stati regolarmente banditi i concorsi per presidi e che quindi era urgente, in attesa di completare gli organici, di ricoprirli parzialmente con la proposta che veniva appunto presentata.

A seguito dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione il 24 giugno,

il Governo, con sollecitudine veramente encomiabile, procedeva immediatamente, il 10 luglio, a bandire il concorso richiesto dalla Commissione. Il bando risulta pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 novembre. Esso pone a concorso, complessivamente, 128 posti, cioè 50 per i licei classici, 41 per i licei scientifici, 37 per gli istituti magistrali. Quei 128 posti corrispondono approssimativamente al numero di posti che i proponenti ritenevano appunto disponibili. Nella relazione dei proponenti si parla di 124 posti di preside, mentre nella relazione Baldelli, si prevedono 130 posti disponibili: fra i 124 e i 130, il Ministero ne ha messi a concorso 128. È quindi da ritenersi che il Ministero abbia voluto mettere a concorso tutti i posti disponibili; e questo verrebbe confermato dal fatto che, nel bando di cui si tratta, esplicitamente si afferma che sono messi a concorso anche i posti che si sono resi vacanti a seguito di collocamenti a riposo al 1° ottobre 1959.

A questo punto, la funzione di stimolo, che penso sia stato lo scopo dei proponenti, aveva compiuto il suo effetto; e non vedo perciò come la proposta di legge possa continuare ulteriormente il suo iter parlamentare. Essa infatti prevede che vengano assegnati posti di preside ai « cosiddetti » idonei (spiegherò se necessario il motivo di quel « cosiddetti ») di precedenti concorsi, che quindi non erano riusciti vincitori.

Se questa proposta di legge venisse approvata, si sottrarrebbero ai candidati che risultassero vincitori del concorso testè bandito, oltre la metà dei posti, e si determinerebbe una situazione giuridica di assoluta incertezza, non soltanto perché i candidati devono presentare i documenti entro un termine che sta per scadere (28 o 30 gennaio), per cui l'iter legislativo che dovrebbe proseguire al Senato, andrebbe sicuramente al di là; ma anche perché la previsione dei posti messi a concorso non è soltanto quantitativa, ma anche qualitativa, indicando specificamente gli istituti le cui presidenze sono vacanti. Se si creasse una interferenza tra il bando e la proposta di legge ci sarebbe da chiedersi a quali presidenze in concreto dovrebbero essere assegnati quei presidi già idonei a cui si riferisce la proposta stessa.

Per tali motivi, richiamandomi all'articolo 89 del regolamento della Camera, chiedo la sospensiva e per avere, se è possibile, onorevole ministro, un chiarimento circa il numero effettivo dei posti messi a concorso ed eventualmente di quelli che fossero ancora disponibili.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito l'onorevole Codignola ha avanzato una proposta di sospensiva. Pertanto, possono parlare ancora un oratore a favore e due oratori contro, a norma dell'articolo 89 del regolamento.

ROMANATO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANATO. Quando noi presentammo la proposta di legge non si parlava ancora di un bando di concorso per presidi. La nostra proposta risale all'ottobre, mi pare, del 1958 e si riferisce ai presidi risultati idonei o cosiddetti idonei, come dice l'onorevole Codignola, nel concorso espletato nel 1957. Francamente, non comprendiamo le ragioni della richiesta di sospensiva per il fatto che è stato bandito un concorso. La proposta di legge si occupa di insegnanti, di personale di ruolo che ha partecipato ad un regolare concorso e che ha ottenuto l'idoneità, cioè la dichiarazione di vittoria nel concorso stesso. Se vi sono posti di presidenza vacanti ci sembra più che logico e naturale che vengano assegnati a questi insegnanti. Non entriamo nel merito della proposta di legge, sulla quale ci riserviamo di ritornare se la richiesta sospensiva dovesse essere respinta. Ma, onorevole ministro, noi siamo del parere di opporci alla richiesta di sospensiva in quanto riteniamo che tra il numero delle presidenze attualmente vacanti e il numero di quelle che potranno rendersi disponibili per ragioni varie, soprattutto per l'incremento ormai naturale della scuola e per quello che può prevedersi in relazione all'attuazione del piano predisposto, i 50 presidi idonei del concorso del 1957 possono trovare la loro sistemazione.

Per questi motivi, non vediamo che possa crearsi alcun intralcio all'espletamento del concorso bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la discussione ed eventualmente con la approvazione della nostra proposta di legge.

RUSSO SALVATORE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SALVATORE. Noi siamo favorevoli alla sospensiva non soltanto per i motivi addotti dal collega Codignola, che io non starò a ripetere, ma anche per una questione di costume parlamentare.

Nel passato ho sostenuto anch'io che gli idonei fossero immessi nel ruolo soltanto in occasione di particolari circostanze. Ma ora, questa è diventata una prassi. Ogni volta che viene bandito un concorso, qualsiasi concorso, tutti gli idonei chiedono di essere messi in ruolo.

Allora tanto vale che si facciano le graduatorie ad esaurimento. Signor ministro, delle due l'una: o si fanno, come dicevo, le graduatorie ad esaurimento, e tutti gli idonei entrano in ruolo...

ROMANATO. Abbiamo approvato una sua proposta di legge che abolisce l'idoneità.

RUSSO SALVATORE. Ho proposto la soppressione dell'idoneità appunto perché gli idonei accampano rivendicazioni e privilegi.

Dicevo, o si fanno le graduatorie ad esaurimento oppure si potrebbe bandire un concorso, invece che per 120 posti, per 300-400 posti, in modo da coprire tutte le presidenze vacanti. Non possiamo continuare, per ogni concorso, a presentare una proposta di legge per immettere in ruolo gli idonei.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva formulata dall'onorevole Codignola.

(È approvata).

La discussione della proposta di legge è pertanto rinviata.

Discussione del disegno di legge: Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

DOMINEDÒ, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla relazione scritta su questo disegno di legge, importante moralmente prima ancora che giuridicamente e politicamente, debbo aggiungere poche parole di integrazione. La relazione è stata affidata alle stampe e stampata prima degli ultimi eventi, delle manifestazioni antisemite, delle quali, di conseguenza, nella relazione non si è potuto fare menzione.

A me pare che si debba oggi ricordare in questa Camera le recenti manifestazioni antisemite che, in più parti del mondo, dalla Germania all'Argentina, si sono verificate. Il disegno di legge al nostro esame si riferisce proprio alle attività criminose di carattere razziale. L'attualità del dibattito è quindi evidente.

La nostra voce non può elevarsi che come protesta di un popolo civile, al pari di tutte le altre voci che si sono levate da parte di popoli democratici e civili di tutto il mondo, compresa la voce della Germania federale, che ha sentito il dovere di adottare provvedimenti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

severi nei confronti di queste manifestazioni che offendono la nostra coscienza civile.

Con queste parole, signor Presidente, credo di aver integrato la mia relazione scritta e di aver elevato una protesta che non poteva non essere pronunciata nel Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Zoboli. Ne ha facoltà.

ZOBOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio di questa discussione su un provvedimento a cui ci lega un impegno di carattere internazionale non possiamo non provare, come del resto ha espresso l'onorevole relatore, un senso di commozione e di reverente rimpianto per le infinite vittime a cui questo disegno di legge fa pensare; i milioni e milioni di ebrei cioè che, vittime innocenti, hanno avuto distrutta la loro vita, hanno visto distrutte le loro case, i loro beni dall'onda cruenta del feroce odio razzista.

Questa commozione e questo rimpianto si trasformano in sdegno, e rendono ancora più attuale la necessità di portare a compimento le disposizioni del presente disegno di legge, di fronte alle insorgenze, umilianti per la nostra civiltà, di questi ultimi giorni, al riapparire cioè dei segni di quella brutale mentalità razzista, al riapparire delle svastiche che hanno lordato i muri delle nostre città, offendendo le case e i templi degli ebrei e non rispettando nemmeno la sacertà della morte e i simulacri di pietà che si ergono sulle tombe degli israeliti.

Sentiamo profondamente nell'animo l'esigenza di questo provvedimento, affinché esso diventi finalmente espressione di una condanna alla quale ci associamo, una condanna già espressa dalla civiltà.

Con questo disegno di legge oggi non facciamo altro che attuare l'impegno preso in ordine alla convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio approvata dall'assemblea dell'O.N.U. l'8 dicembre 1948. L'Italia, che entrò a far parte dell'O.N.U. l'11 maggio 1951, fu autorizzata ad aderire a tale convenzione l'11 marzo 1952. Come si vede, siamo addirittura in ritardo nell'attuazione di questo impegno; avremmo fatto certo meglio a ratificare più sollecitamente la nostra adesione alla convenzione e ad adeguare ad essa la nostra legislazione, tanto più che i termini erano chiari e accettati.

Nel nostro sistema positivo non abbiamo norme repressive del reato di genocidio; abbiamo soltanto un lontano punto di riferimento nell'articolo 422 del codice penale che

condanna la strage, ma essenzialmente si tratta di cosa diversa, sia per quanto riguarda la cura del bene tutelato, sia per quanto riguarda gli elementi oggettivi e finalistici in tale articolo considerati.

La natura del reato di genocidio è definita proprio nella convenzione, all'articolo 1, nel quale si stabilisce che il genocidio è un delitto contro il diritto delle genti, un delitto contro l'umanità, ossia un delitto contro certi valori riconosciuti da tutta la civiltà. Ed è per questo che i rappresentanti di 55 nazioni aderenti all'organizzazione delle nazioni unite hanno firmato la convenzione impegnandosi a punire i responsabili di questo delitto.

Sorgono, per altro, alcuni rilievi in ordine all'applicazione di questa legge. L'articolo 7 della convenzione stabilisce che il genocidio non è considerato delitto politico ai fini dell'estradizione e che, in simili casi, le parti contraenti si impegnano ad accordare l'estradizione conformemente alle rispettive legislazioni.

Sorge ora questa domanda: nel sistema legislativo del nostro paese esiste qualche cosa che ci impedisca di obbedire all'impegno che noi abbiamo preso con l'articolo 7? L'interrogativo ci porta a considerare l'articolo 26 della Costituzione che stabilisce il divieto della estradizione per i colpevoli di reati politici. Senonché la nostra Costituzione — come è stato ammesso, ci sembra, dal Senato — non fissa la nozione del reato politico, di modo che io penso che nessun contrasto vi possa essere fra l'articolo 7 della convenzione ed il precetto costituzionale. Contrasti potrebbero sorgere eventualmente caso per caso, quando si andasse alla ricerca dell'elemento politico da un punto di vista subiettivo. Infatti nel nostro codice penale, all'articolo 8, è definito il reato politico obiettivo (reato diretto contro i diritti politici dello Stato e contro i diritti politici del cittadino) e si aggiunge che è reato politico subiettivo anche il reato comune se ha degli intenti politici.

Ora noi riteniamo che il genocidio abbia la caratteristica precisa di reato contro l'umanità e contro il diritto delle genti. Tali caratteristiche lo fanno appartenere a questa sfera allo stesso modo che certi delitti comuni sono assorbiti nella sfera di delitti politici.

Saliamo di un piano e passiamo all'ambito internazionale. Se 55 nazioni hanno ritenuto che questo, come dice l'articolo primo della convenzione, non sia un reato politico ma un reato contro l'umanità, dobbiamo adeguarci e fare in modo che anche la nostra legge sia conforme allo spirito della convenzione a cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

abbiamo aderito e il nostro ordinamento interno preveda la punizione del delitto di genocidio.

Noi non riteniamo che il genocidio sia un reato politico, oltre che per il fatto che è un reato contro il diritto delle genti, anche per questa considerazione: il delitto politico potrà essere un errore, anzi lo è, ma indubbiamente non vi può essere un'idea politica che non contenga una dinamica e non sia svolta per la concezione di un mondo migliore. Ma un'idea negativa che si rifà solamente ad un elemento superato storicamente, qual è l'odio di razza, che è un regresso nel cammino della umanità, non può essere un'idea politica. Ed un delitto fatto per quella strada non può essere considerato delitto politico.

Nel nostro codice penale è previsto un reato che accredita tale tesi: si tratta dell'articolo 600 che abolisce, vieta e punisce la riduzione in schiavitù di un cittadino. Ora a nessuno passerebbe per la mente, a meno di andare nel campo del ridicolo, di dire che il reato di cui all'articolo 600 del codice penale sia un reato politico. La storia, il progresso hanno declassato quanto indubbiamente un tempo poteva anche prestarsi a valutazioni politiche ed hanno posto questo reato nella sua giusta classificazione rendendolo non accetto dalla moralità collettiva.

Vi sono stati altri valori che, considerati politici in passato, oggi non lo sono più. Ma, per tornare alla schiavitù, è noto che Platone ne ha fatto oggetto di una considerazione politica e l'ha posta a fondamento del processo della produzione della sua repubblica ideale. La schiavitù ha indubbiamente un'origine essenzialmente politica ed appartiene alla storia il diritto del vincitore di disporre dei vinti fino a ridurli in schiavitù, cioè il popolo vincitore si costituiva in classe dominante, assorbiva il popolo vinto che riduceva in condizione di classe non libera con diritti inferiori e destinava alla produzione e al lavoro lo schiavo reso tale dall'esito della lotta politica. Vi sono state civiltà anche elevatissime, come quelle di Roma e della Grecia, che hanno dato alla schiavitù una collocazione sociale facendone un elemento della *polis*.

È innegabile che un colpo decisivo fu portato contro la schiavitù dal cristianesimo; ciò non toglie, però, che questo fenomeno sia durato, negli Stati Uniti d'America, come fatto politico, fino al secolo scorso quando, in quel paese, si svolse, proprio sul tema della schiavitù, una lotta sanguinosa.

Del resto, che si tratti di un fenomeno che, pur riducendosi gradatamente, è ancora

legato all'ordine sociale e politico di alcuni paesi di civiltà inferiore, è dimostrato dalla convenzione di Ginevra del 26 settembre 1926 che, promossa dalla Società delle nazioni, ebbe l'adesione anche dell'Italia il 26 aprile 1928. L'articolo 2 di tale convenzione precisava appunto che scopo di essa era di perseguire la repressione della schiavitù in tutte le sue forme, fino a determinarne la completa abolizione ovunque.

Il che vuol dire che il fatto della schiavitù era attuale fino a poco tempo fa in alcuni Stati, come ci dicono anche i testi dei nostri giuristi, come ci dice, per esempio, il Manzini quando fa le sue considerazioni sull'articolo 600 e lo è tuttora in alcuni Stati ancora barbari. L'ordine internazionale era addirittura impotente a vietare la schiavitù nell'interno di questi Stati che la consideravano un diritto in relazione ai loro concetti politici. E per questo che si cercava di impedire (ecco l'oggetto della convenzione di Ginevra del 1926, e siamo ai nostri tempi!) dall'esterno la riduzione in schiavitù di nuove persone.

Se, dunque, per quegli Stati la schiavitù è un fatto politico ed appartiene all'ordine di quella *polis* primordiale sulla quale essi hanno la loro sovranità; se, in sostanza, fino a pochi anni fa e forse tuttora esistono imprese negriere che portano degli schiavi ai mercati, ciò avviene indubbiamente per una concezione politica di quei popoli primordiali.

La permanenza, almeno presso qualche nazione, del carattere politico della schiavitù non ha impedito a noi di sanzionarne la condanna con l'articolo 600. Vi è un concetto (e vedremo se è un concetto politico) che permette la permanenza della schiavitù negli ordinamenti di questi paesi arretrati, concetto contro il quale le nazioni civili hanno riconosciuto di dover lottare dall'esterno. Per questo è stata stipulata la convenzione di Ginevra. Tale concetto è quello del disprezzo di razza. Ora può essere considerata, nel ventesimo secolo, idea politica il disprezzo di razza, la gerarchia fra razze umane? Tutta la civiltà respinge questa assimilazione. Nessuno potrebbe mai definire reato politico il reato di cui all'articolo 600 del nostro codice penale.

È il progresso che ha portato a questo risultato fino a far declassare di fatto un delitto un tempo considerato politico ed è lo stesso progresso che deve portare a non considerare reato politico il disprezzo di razza.

Le dimensioni del reato possono provocare purtroppo un immenso allarme, ma non sono le dimensioni che stabiliscono la qualità di un istituto giuridico, né fanno diventare reato

politico il reato comune. Il disprezzo di razza non potrà mai essere considerato reato politico. Tutt'al più, se le dimensioni sono gravi, questo reato potrà passare dal piano nazionale a quello internazionale, come hanno fatto le 55 nazioni che hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite.

Noi possiamo, pertanto, sia formalmente (la nostra Costituzione non lo definisce reato politico) sia sostanzialmente stabilire il carattere di questo reato, considerandolo per quello che è, un reato contro l'umanità. Potremo così far fronte agli impegni assunti con la convenzione delle Nazioni Unite, impegni di perseguire il genocidio sul piano concreto e non già con una semplice ed astratta adesione.

Se, per esempio, nel caso dell'extradizione, dovessimo avere delle preoccupazioni, ci metteremmo sullo stesso piano dell'Argentina, in cui ha potuto godere del diritto di asilo un uomo come Ante Pavelic il quale ha ucciso, per odio di razza, milioni di serbi e che, a quanto riferiva il *Corriere della sera*, riempiva cassette e ceste di occhi umani...

LECCISI. Durante la guerra sono state commesse ovunque delle atrocità. Il buon gusto consiglierebbe però di non parlarne, specie in termini così macabri.

ZOBOLI. In nome del buon gusto sarebbe bene, onorevole Leccisi, che ella tacesse, quando si parla di cose macabre. (*Commenti*).

LECCISI. Vi è la distensione, onorevole Zoboli: si aggiorni!

ZOBOLI. Non è con lei la distensione.

MERLIN ANGELINA. Tra noi e la sua parte, onorevole Leccisi, non vi potrà mai essere distensione, perché tra noi e voi, a separarci, vi sono i morti! (*Proteste del deputato Leccisi*).

ZOBOLI. Ante Pavelic, dunque, ha potuto vivere tranquillo in Argentina nonostante gli orrori commessi e che indubbiamente non possono essere giustificati dall'adesione a una determinata idea politica. Non vorremmo quindi che in avvenire fatti del genere si ripetessero. Il semplice passaggio di una frontiera non può più servire ad assicurare l'immunità a chi si è macchiato di simili delitti verso l'umanità.

Alla luce di queste considerazioni, noi aderiamo pienamente e lealmente alla convenzione che l'Italia ha accettato nel 1952, come pegno di collaborazione della nazione alla difesa della civiltà e dell'umanità e al progresso morale del mondo. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cassiani. Ne ha facoltà.

CASSIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa discussione coincide con episodi veramente tristi e manifestazioni di antisemitismo che si verificano in molti paesi dell'Europa e del mondo; episodi e manifestazioni che quasi sempre hanno come protagonisti degli sconosciuti oppure dei giovanissimi i quali non sono stati né artefici, né ispiratori dei crimini dell'hitlerismo, come è stato rilevato nella dichiarazione approvata unanimemente ieri dai gruppi parlamentari dell'Assemblea federale tedesca.

Una cosa è certa, ed è desolante: il dilagare di questi episodi dimostra che non sono del tutto scomparsi certi germi di quella che potremmo chiamare una incredibile follia collettiva, mentre eravamo sicuri che la persecuzione scientifica organizzata durante l'ultima guerra a danno degli ebrei fosse la conclusione — tragica quanto si vuole, ma definitiva — di una particolare forma di crimine, più volte perpetrato, purtroppo, nel corso dei millenni.

I cattolici del mondo sono stati sempre accanto agli ebrei nell'ora buia della persecuzione, accomunati da un sentimento di protesta che diventa più intenso in questo clima di libertà democratiche.

Si è scritto e detto, allo scopo di trarre dalle premesse alcune conseguenze in ordine all'extradizione per i colpevoli di genocidio, che siamo dinanzi ad un delitto *sui generis*. Non mi pare sia accettabile questa definizione che, pur senza volerlo, anzi volendo forse il contrario, rimpicciolisce il fenomeno e direi quasi che lo illumina di una luce benigna che colloca il genocidio nell'umanità, sia pure in una umanità condannevole.

È più esatto dire che si tratta di un crimine *contra ius gentium*, nel senso che siamo fuori dell'ordine giuridico internazionale, che siamo cioè dinanzi a un delitto contro l'umanità.

È per questo che la « Dichiarazione dei diritti dell'uomo » e la convenzione sul genocidio alla quale oggi fa riferimento il disegno di legge le due nuove istituzioni giuridiche internazionali, corrispondono a due esigenze innegabili della coscienza universale. Forse è proprio la convenzione della quale trattiamo che segna il sorgere di una nuova concezione: l'esistenza cioè di un diritto superiore che impone una remora definitiva adottata a vantaggio della comunità dei popoli.

È veniamo all'interrogativo che ha occupato i colleghi del Senato e di cui si è interessato il collega Zoboli poco fa: il genocidio è un delitto politico? È una domanda seria.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

onorevole Zoboli, tanto seria che ha formato oggetto di un dibattito ampio nell'altro ramo del Parlamento.

Mi consenta di ricordarle (non perché il ricordo debba suggestionarla: siamo in materia evidentemente tecnica e il suo pensiero vale quanto quello di un altro collega del suo gruppo) che, in quel ramo del Parlamento, il collega Capalozza, che è senza dubbio un sottile giurista, ha accettato senza riserve la definizione di delitto politico per il genocidio. Ma si tratta anche di un interrogativo scottante, se si pensa che l'articolo 7 della convenzione specifica che il genocidio e gli altri atti enunciati dall'articolo 3 « non sono considerati crimini politici per quanto concerne l'estradizione », impegnando le parti contraenti a consentirla, conformemente alla legislazione e ai trattati in vigore.

Dunque, delitti politici, che però non vengono considerati tali in rapporto alla estradizione, quando non lo vietino le legislazioni dei singoli paesi aderenti alla convenzione.

Ora la nostra Costituzione dispone, all'articolo 10, che non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici e all'articolo 26 conferma lo stesso principio per i cittadini italiani.

Prima di rispondere alle varie domande avanzate dall'onorevole Zoboli, domandiamoci qual è il significato lessicale della parola genocidio coniata 13 anni fa a Norimberga. Il significato che il mondo civile ha accettato è questo: distruzione di un gruppo etnico, razziale e religioso, compiuto attraverso lo sterminio degli individui, la dissociazione e la dispersione dei gruppi familiari, lo scardinamento delle istituzioni sociali, politiche, religiose, culturali del popolo. Ma questo è anche il significato giuridico: l'articolo 2 della convenzione, infatti, richiede, da parte dell'agente, il fine di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, cioè nella qualità che lo distingue da altri gruppi e dalla comunità nella quale vive. Ora, se è vero che agli effetti del nostro sistema penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino, non si vede come possa non considerarsi delitto politico il genocidio, tanto più che nell'ultimo comma dell'articolo 8 del codice penale si legge: « ... E altresì considerato politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici ».

Qualche giurista osservava a questo punto che il crimine può avvenire anche per motivi

di vendetta personale o di lucro. Con tutto il rispetto per il giurista che sostiene siffatta tesi, a parte la questione di fatto che è la premessa per la configurazione naturale di qualunque reato, vi è da osservare che qui siamo innegabilmente davanti al delitto obiettivamente politico, cioè a quel delitto che si rivela attraverso un'azione che colpisce i diritti politici del cittadino e costituisce il reato di genocidio, per il risultato ultimo raggiunto e non per il motivo immediato che può anche essere quello di lucro e di vendetta. Cioè qui ha assoluta prevalenza la nozione ontologica del reato. E a chi non credesse di seguire la tesi del delitto obiettivamente politico rimarrebbe il punto fermo dell'articolo 8 del nostro codice penale al quale ho già accennato e secondo il quale « è altresì considerato delitto politico anche il delitto comune determinato del tutto o in parte da motivi di ordine politico ». Vi sarebbe da dire che non è sostenibile, nemmeno sul piano polemico, un reato del genere di quello del quale ci occupiamo che non sia prodotto, almeno in parte, da un motivo politico.

Accertata, dunque, la natura politica del genocidio, vi è da osservare che ciò è fatto in piena aderenza al contenuto della convenzione internazionale, che nell'articolo 7 riconosce trattarsi di crimine politico e non lo considera tale soltanto in rapporto alla estradizione, sempre che le rispettive legislazioni dei singoli paesi aderenti lo consentano.

A questo punto vorrei osservare una cosa molto semplice: la convenzione riafferma niente altro che un principio di diritto internazionale quando, in tema di reato politico e di estradizione, tiene conto delle norme che sono in vigore nel momento in cui la convenzione stessa viene perfezionata sul piano internazionale.

Noi siamo davanti a due punti fermi: l'articolo 26 della Costituzione, nel quale si dice che l'estradizione non può in alcun caso essere ammessa per reati politici, e l'articolo 8 del codice penale che ci dice quando un delitto è politico. È inammissibile — e qui soccorrono la logica comune, prima, e le fonti del diritto internazionale, poi — che vi sia divergenza tra la legislazione interna di un paese aderente ad una convenzione internazionale ed il contenuto della convenzione stessa. Non esiste convenzione nel mondo civile nella quale si possa notare questa dissociazione, che sarebbe evidentemente non guaribile se non con un atto di volontà della parte contraente. Agli Stati che volessero andare alla ricerca di rimedi, se ne presenterebbe uno solo: modificare la propria legislazione. In Italia ciò vor-

rebbe dire proporre una legge di natura costituzionale.

Si è affermato a un certo momento del lungo *iter*, nella relazione ministeriale della prima legislatura, che, non avendo la Costituzione fissato una nozione del delitto politico, l'esclusione del carattere politico di un determinato reato, ai fini della estradizione che venga fatta dal legislatore ordinario, non appare in contrasto col precetto costituzionale.

Con tutto il rispetto per il Governo del tempo, devo rilevare che il ragionamento mi pare viziato. Se è stato abbandonato lungo il cammino, ciò dimostra quanto fosse viziato. Forse sarebbe utile domandarsi: la questione della legittimità costituzionale, ove dovesse rimanere in vita l'articolo aggiunto su proposta del senatore Sansone al Senato, potrebbe essere ugualmente sollevata se la esclusione del genocidio come reato politico venisse fatta dal legislatore ordinario?

La risposta mi pare semplice. L'onorevole Zoboli poco fa ha detto che nella Costituzione non vi è la definizione del reato politico e che, perciò, noi possiamo fare quel che vogliamo. Onorevole Zoboli, le rispondo sul piano tecnico soltanto. I costituenti quando hanno usato l'espressione « delitto politico », non avendo definito tale delitto, a che cosa si sono riferiti? A qualcosa di stratosferico che stesse tra una nuvola e l'altra, a qualcosa di indefinito e, peggio ancora, di indefinibile, o non si sono rivolti invece alla definizione del delitto politico che è nel nostro codice penale, e più esattamente nell'articolo 8 che ho letto dianzi, per cui l'esclusione del carattere politico del genocidio sarebbe in contrasto precisamente con la norma costituzionale?

Ecco perché l'argomentazione apparve inaccettabile ai parlamentari delle più diverse parti politiche e fu in seguito abbandonata.

Noi ci rendiamo esatto conto delle ragioni umane che hanno determinato il voto del Senato, ma dobbiamo dire, con il più grande rispetto verso l'altro ramo del Parlamento, che qui non si tratta necessariamente di motivi giuridici, anche per non dare luogo a contestazioni che sarebbero forse inevitabili e certamente ritardatrici.

È stato detto in Senato, e mi pare giustamente, che la preoccupazione relativa alla estradizione può essere placata da alcune norme del nostro codice penale: precisamente dagli articoli 7 e 8 che costituiscono l'eccezione alla regola della presenza nel territorio nazionale dell'autore del reato commesso all'estero perché questi sia punibile. Infatti l'articolo 7 del codice penale dispone che è punito secon-

do la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero, oltre ad alcuni reati specifici, ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. L'articolo 8 dispone che il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nell'articolo 7, n. 1 (e cioè i delitti contro la personalità dello Stato) è punito secondo la legge italiana a richiesta del ministro di grazia e giustizia.

Davanti all'altro ramo del Parlamento il senatore Capalozza, riconoscendo la natura politica del genocidio e la necessità di rendere omaggio alla norma costituzionale, mise in rilievo questi strumenti giuridici per giungere alla punizione dei reati previsti dal disegno di legge, ma disse anche che è un ostacolo processuale l'inciso: « ... a richiesta del ministro della giustizia », poiché non si potrebbe subordinare al carattere discrezionale del potere esecutivo l'applicazione della convenzione.

Il motivo che determina la preoccupazione dell'onorevole Capalozza non mi pare giustificato. Essa avrebbe un contenuto apprezzabile, se noi inserissimo in questo disegno di legge le norme di cui agli articoli 7 e 8 del codice penale, se noi cioè facessimo diventare le due norme riguardanti alcuni delitti commessi all'estero norme specifiche del reato di genocidio.

Noi, invece, applicando gli articoli 7 ed 8 non faremmo che attingere alla norma generale dal nostro diritto positivo. A me pare che il bandolo della matassa, se di matassa si può parlare, rimane sempre la convenzione sul genocidio, che definisce questo crimine come la distruzione internazionale di un gruppo umano, cioè di una comunità omogenea costituita con carattere permanente per il perseguimento di fini concreti. È questa caratteristica, onorevole Zoboli, che distingue il genocidio dalla strage (perché ella ha parlato anche della strage, fra tante cose di cui ha trattato con evidente competenza). Ora, mi lasci dire che la strage è un reato previsto sia dalla maggior parte dei codici moderni, ma che si distingue sostanzialmente, per quel che ho detto finora, dal genocidio. Perché la strage, se è contro i poteri dello Stato, si considera delitto oggettivamente politico, altrimenti si considera delitto contro l'incolumità dei poteri pubblici.

Per concludere, quali sono i gruppi omogenei, visto che ne abbiamo parlato riferendo passi della convenzione? La natura del reato ci rende facile la risposta. Non possono che essere la nazione, l'associazione, la setta, la chie-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

sa, l'istituto culturale, la minoranza razziale. Chi può essere considerato responsabile di questo reato? Evidentemente coloro che contribuiscono con una partecipazione all'esecuzione: governanti, funzionari, privati. Nella natura stessa del delitto sono i termini del delitto politico obiettivo.

Si dice da altre parti: il genocidio è un crimine internazionale che può essere commesso indifferentemente in tempo di guerra o di pace. Lo si dice per concludere, evidentemente, che non si tratta di un delitto politico.

Anche qui la tesi fa acqua, e quanta acqua! Perché non si può seriamente affermare che un delitto non è politico per il solo fatto che può consumarsi attraverso un'organizzazione internazionale. Se bastasse questo, non sarebbe politico evidentemente il delitto di terrorismo internazionale commesso dagli anarchici, e non vi è dubbio che il delitto di terrorismo, sia pure attraverso un'organizzazione internazionale, è, direi, il tipico delitto politico. Nessuno mai ha pensato di affermare cosa contraria, e se da qualcuno qualche volta — è avvenuto anche questo e ve n'è stato un ricordo nella discussione al Senato — si è tentato di mettere in dubbio questa constatazione, il tentativo è naufragato, tanto è forte il carattere distintivo del delitto politico.

Si è detto da qualcuno: questo non è delitto politico perché è un crimine abietto. In fondo è stato questo il concetto fondamentale cui si è ispirato il collega che ha parlato poco fa. Pareva che fosse assalito da un senso di nausea profonda, invincibile, quando ha detto: ma come, un delitto abietto come questo lo chiamate politico? La domanda prescindeva evidentemente da quella che è la sostanza tecnica del delitto politico. Cosa vuol dire che si tratta di un delitto abietto? Forse che un reato politico non può essere al tempo stesso un crimine abietto? E dove è stato mai scritto il contrario? In quale mai bizzarro trattato di diritto vi è affermazione che somigli a questa? Mi pare non possa esservi dubbio. Qualunque sia l'entità dei dati che ci vengono forniti dalla casistica, bisognerebbe dimostrare che non esiste la possibilità del crimine abietto fra i delitti politici: è assurdo!

Onorevoli colleghi, il gruppo al quale appartengo darà, per le ragioni che ho esposto e per le altre che saranno adottate da miei colleghi di partito, voto favorevole al testo originario del disegno di legge non potendo condividere l'opportunità dell'articolo aggiuntivo introdotto dal Senato in tema di estradizione.

Sono passati sette anni da quando il Parlamento italiano ha votato l'adesione dell'Italia alla convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio. Noi siamo chiamati ora a votare le norme di attuazione.

Rimarranno, queste nostre leggi, come una nobile affermazione di principio senza più aderenza a quella che potremmo chiamare la realtà del nostro tempo, ad onta delle tristi avvisaglie di questi giorni? Ce lo auguriamo. Comunque, è urgente che l'Italia cristiana e democratica si unisca alla difesa delle genti per ubbidire al comando collettivo che sale impetuoso, specialmente in questi ultimi mesi, dalla coscienza universale del mondo civile. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a nome del gruppo parlamentare del quale faccio parte dichiaro che daremo la nostra approvazione a questo disegno di legge n. 660 che si intitola: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio », tanto importante, come ha detto dianzi l'onorevole Dominedò e come hanno soggiunto gli altri illustri oratori che mi hanno preceduto, giuridicamente e politicamente, come anche recenti avvenimenti dimostrano.

Della necessità di identificare, prevenire e reprimere il nuovo delitto, che si concreta, come è noto, nell'azione diretta, in tutto o in parte, a distruggere un *genus*, cioè un gruppo etnico nazionale, razziale o religioso « in quanto tale » — delitto che, purtroppo, si va consumando da tempo memorabile, dal tempo degli imperi di Babilonia, di Ninive e dell'antico Egitto — ebbi già ad occuparmi nella lontana seduta del 3 marzo 1952, allorché questa Camera portò il suo esame sul disegno di legge n. 2198, che in quella seduta anche approvò, disegno di legge concernente l'« adesione dell'Italia alla convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle nazioni unite ».

Allacciandomi a quanto allora ebbi a dire, ripeto oggi che è indispensabile la previsione, nella nostra legislazione penale, di norme dirette con il loro giusto rigore ad impedire che vi siano persone che si rendano promotrici od esecutrici di massacri selvaggi, sorgenti di dolori atrocissimi, che disonorano il genere umano e che dovrebbero ritenersi inconcepibili nel clima della nostra moderna civiltà.

Del nuovo delitto si discusse, prima, nei processi di Norimberga e di Tokio. La que-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

stione venne, poi, portata dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 2 novembre 1946, dalle delegazioni di Cuba, dell'India e del Panama. L'assemblea decise che nell'ordine del giorno dovesse essere incluso un punto addizionale, relativo alla prevenzione ed alla repressione del delitto di genocidio e, nella risoluzione n. 86 dell'11 dicembre 1946, dichiarò solennemente essere il genocidio un delitto contro il diritto delle genti, in contrasto con lo spirito e coi fini delle Nazioni Unite, delitto che il mondo civile condanna; riconobbe che in tutti i periodi della storia il genocidio ha inflitto gravi perdite all'umanità ed affermò, concludendo, che, per liberare l'umanità da un flagello così odioso, è necessaria la cooperazione internazionale.

Cominciò da tale data il lavoro di studio e di elaborazione presso le varie commissioni e sottocommissioni delle Nazioni unite, lavoro che si svolse attivamente, finché il 9 dicembre 1948 si arrivò all'approvazione all'unanimità (55 voti su 55 votanti) del testo della convenzione internazionale, che troviamo ora allegato al testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

L'invito ad aderirvi fu rivolto anche a Stati non facenti parte dell'O.N.U., come era allora l'Italia che nell'O.N.U. entrò l'11 maggio 1951. E l'Italia vi aderì nel corso del 1952, a seguito dell'analoga autorizzazione data al Governo dal Parlamento con legge 11 marzo 1952, n. 153.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame provvede ora all'attuazione nel nostro paese delle norme della convenzione.

A me pare esatta la definizione, data negli articoli dall'1 al 5, del genocidio, sostanzialmente aderente al disposto dell'articolo II della convenzione. Si rende, infatti, secondo tali articoli, responsabile di genocidio chiunque, governante, funzionario, privato, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commetta atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, ovvero le sottoponga a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica totale o parziale del gruppo stesso, ovvero le deporti; e, inoltre, chiunque imponga o attui misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno al gruppo, ovvero sottragga minori degli anni quattordici ad un gruppo per trasferirli ad un gruppo diverso.

Ugualmente, mi sembrano in modo esatto formulati l'articolo 7, che prevede l'accordo per commettere genocidio, e l'articolo 8, che prevede la pubblica istigazione a commetterlo.

Bene ha fatto, poi, il Governo a prevedere anche come delitto l'imposizione di marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza ad un gruppo e la pubblica apologia del delitto, che si concreta, come è noto, in atti o nell'impiego di mezzi idonei ad esaltare suggestivamente un delitto.

Desidero, in proposito, aggiungere che, essendo le ipotesi della istigazione e della apologia previste in disposizioni diverse come distinte figure criminose, è possibile il loro concorso anche se uno stesso soggetto le realizza entrambe in un unico conteso di azioni.

Ma, detto questo, desidero fare alcuni brevi rilievi.

Primo. Nel primo comma dell'articolo 1, nell'articolo 2 e nell'articolo 6 il soggetto passivo del reato è indicato così: « persone appartenenti al gruppo », il che significa che il delitto è perfetto anche se il soggetto passivo è una sola persona. Nel secondo comma dell'articolo 1, invece, il soggetto passivo del reato è indicato con le parole: « i membri del gruppo », che possono dar luogo a dubbi, specie per la presenza dell'articolo determinativo « i », non usato altrove. Penso che le parole « i membri » vadano sostituite con la parola: « persone ». Dovrebbe sempre, ad ogni modo, essere soppresso quell'articolo determinativo « i ». Si stabilirebbe così, fra i due commi dell'articolo 1, e gli articoli 2 e 6, una maggiore eutimica e si eviterebbero equivoci.

La convenzione, del resto, nell'articolo II, parla sempre di morte e di attentati gravi all'integrità fisica o mentale « di membri », e non « dei membri » del gruppo.

Secondo. Se gli atti, di cui è parola nell'articolo 1, sono diretti a cagionare non la morte o lesioni gravissime, ma lesioni gravi, non saranno puniti? Data la dizione del successivo articolo 7, sarebbe punito l'accordo diretto a commettere una delle forme previste di genocidio, ma non sarebbe punito il genocidio, concretatosi in lesioni gravi anche in danno di più persone.

Ed è la norma, di cui all'articolo 1, in cui si parla di lesioni gravissime, conforme alla convenzione internazionale, in cui si parla di « *atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe* »? Quell'attentato grave, di cui è parola nella convenzione internazionale, si compirebbe solo con il produrre le lesioni gravissime, di cui al secondo comma dell'articolo 583 del codice penale e non, anche, nel produrre lesioni gravi, di cui al primo comma dell'articolo 583?

Terzo. Nell'articolo 4, ritengo superfluo il verbo: « impone ». L'articolo mi sembra più

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

correttamente formulato così: « Chiunque attua misure », ecc. La imposizione è una forma di complicità, prevista nella parte generale del codice penale, di cui, perciò, è superfluo parlare a proposito dei singoli delitti, anche perché nell'articolo 8 è prevista la istigazione a commettere il delitto di genocidio, e mal si accorderebbe tale norma con quella di cui all'articolo 4.

Quarto. L'articolo 5 prevede quella forma di genocidio, che la lettera e) dell'articolo II della convenzione indica con le parole: « *Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe* ». L'articolo 5 dispone appunto che è punito con la reclusione da 12 a 21 anni chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, « sottrae minori degli anni quattordici », appartenenti ad un gruppo, per trasferirli ad un gruppo diverso. Io penso che, invece di usare la dizione « sottrae... per trasferirli », si sarebbe dovute usare l'altra: « trasferisce contro la loro volontà ». La « sottrazione per trasferire » è, a mio avviso, una forma di tentativo che andrebbe punita a norma dell'articolo 56 del codice penale. Bisogna invece prevedere non il tentativo di delitto, ma il delitto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non si tratta di un tentativo: quando si usa l'espressione « per trasferirli », non si intende parlare di una tentata sottrazione, ma del fine di essa.

DOMINEDÒ, *Relatore*. In altri termini, il reato è perfetto con la sottrazione.

COLITTO. Se si vuol prevedere la sottrazione anche se di fatto non si trasferisce il minore, posso essere d'accordo; ma, se si vuol punire il trasferimento, mi sembra di aver io ragione. E, modificandosi la norma secondo il mio suggerimento, puniamo il trasferimento e puniamo altresì la sottrazione diretta al trasferimento, anche se il trasferimento non si realizzi.

Quinto. Negli articoli 2, 4, 5 e 6 ove si parla di « gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso », io aggiungerei dopo queste parole le altre due che sono usate all'articolo 1, e cioè « come tale ». L'euritmia delle norme, a mio modesto avviso, lo esige.

Questi miei rilievi non sono stati da me tradotti in formali emendamenti. Il relatore, onorevole Dominedò, e il sottosegretario senatore Spallino sono così fini e sottili giuristi, che, se riterranno fondate le mie osservazioni, potranno senz'altro farle proprie.

Sesto. Ed ora vorrei soffermarmi anch'io sull'articolo 9, introdotto dal Senato, e che la

nostra Commissione ritiene non si possa approvare, perché il genocidio sarebbe un delitto politico, per cui non si può disporre, a norma degli articoli 10 e 26 della Costituzione, la estradizione di chi, cittadino straniero, se ne renda responsabile.

Oso essere di contrario avviso. Dico oso, perché conosco bene il vivo intelletto e la profonda preparazione giuridica dei membri della Commissione di giustizia ed in particolare del suo illustre presidente e mio ottimo amico.

Il delitto di genocidio è un delitto politico? A tale domanda non si può non rispondere affermativamente. Se è vero — come ha, in pronunzie del più alto interesse, sentenziato il supremo collegio — che il delitto si deve considerare politico, quando il colpevole abbia agito per fini che investano la collettività sociale, trascendendo l'individuo, mediante l'agitazione di idee o di attività pratiche rivolte ad imporre determinate soluzioni di indole strettamente politica o economico-sociale, in contrasto con soluzioni propugnate dagli avversari, indipendentemente dai segreti impulsi psichici (l'ambizione, l'odio, la cupidigia) che possono avere determinate azioni, dalla moralità dei fini che con questo si sono voluti raggiungere, non si può negare che il genocidio, così come è previsto nelle sue varie forme, ha il carattere di delitto politico.

Questo trova, del resto, conferma nello stesso articolo II della convenzione, che richiede da parte degli agenti il fine specifico, appunto, di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, e nell'articolo VII, in quanto, disponendo che il delitto in questione non si può considerare politico ai fini dell'extradizione, non fa in sostanza che confermarne la politicalità. Rilevava questo poco fa anche l'amico onorevole Cassiani, ed io sono perfettamente d'accordo con lui. E se è politico, all'extradizione dei colpevoli si opporrebbe, per quanto riguarda il nostro Stato, il tassativo divieto della estradizione dei cittadini e degli stranieri per reati politici, contenuto negli articoli 10 e 26 della Costituzione.

Senonché il delitto di genocidio costituisce, anche a mio sommo e modestissimo avviso, un terzo tipo di delitto, che si aggiunge ai comuni ed ai politici. Trattasi, infatti, di un delitto contro il diritto delle genti, che si consuma in una sfera deteriore, in linea logica ed ideologica, di fronte sia a quello del delitto comune, sia a quello del delitto politico. E come il delitto politico contiene in sé i caratteri del delitto comune ma non si identifica con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

esso, così il delitto sopra-politico, cioè il delitto contro il diritto delle genti o di lesa umanità, assorbe i caratteri del delitto comune e del delitto politico, ma non si identifica né con l'uno né con l'altro.

Il delitto politico ha in sé gli elementi costitutivi del delitto comune? Senza dubbio. Ma dal delitto comune si distingue, in quanto offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. Il genocidio ha in sé gli elementi costitutivi del delitto comune e del delitto politico? Non vi è dubbio. Ma se ne distingue, in quanto offende il diritto delle genti. Si distingue dall'uno e si distingue dall'altro.

Ho ricordato innanzi che appunto un delitto contro il diritto delle genti qualificò solennemente il genocidio l'assemblea delle Nazioni unite nella seduta del 2 novembre 1943.

Ecco perché io penso che le norme degli articoli 10 e 26 della Costituzione non vengano violate con l'ammissione della estradizione per un reato che non appartiene, ripeto, alla categoria dei delitti politici, ma a quella diversa e più pericolosa dei delitti contro il diritto delle genti.

Ma vi è di più. Quando il Parlamento italiano approvò la convenzione internazionale del 9 dicembre 1948, affrontò, se non mi inganno, il problema e lo risolse in senso diverso da come è stato risolto oggi dalla nostra Commissione di giustizia.

Nella relazione al Senato dell'8 agosto 1951 (Doc. n. 1660-A), si osservò che la disposizione dell'articolo VII della convenzione, secondo la quale il genocidio e gli altri atti indicati nella precedente disposizione terza non erano considerati come delitti politici ai fini dell'extradizione, non era in contrasto con l'articolo 26 della Costituzione, trattandosi di un reato che non appartiene alla categoria dei delitti politici, bensì a quella diversa e più pericolosa dei delitti contro l'umanità.

Ritengo che sia un errore non considerare il genocidio come delitto politico, ma insieme ritengo che debba essere considerato, come ho già detto, delitto contro il diritto delle genti, che comprende e assorbe i delitti comuni e i delitti politici, e se ne differenzia per le ragioni innanzi precisate. Così il Senato allora ragionò, così in definitiva decise.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Così ragionò il senatore Persico, non il Senato.

COLITTO. In quell'occasione nessuno si levò a parlare contro quella voce della Commissione. E se non si levò nessuno a parlare contro e si approvò la relazione, come si fa,

a sette anni di distanza, a pensarla diversamente?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Tutto ciò che ella ha detto è contenuto nella relazione Persico del 28 aprile 1951, ma il Senato non discusse su quel punto. Il Governo, attraverso la mia persona, espresse l'opinione — che non prevalse — che il genocidio deve considerarsi un delitto politico.

COLITTO. Che significa ciò? In tal modo ella, onorevole sottosegretario, si pone su un'altra via.

Nella relazione, poi, alla Camera dei deputati (8 febbraio 1952) si rilevò che la Costituzione non aveva fissato il limite del delitto politico e, quindi, rimise al legislatore ordinario la possibilità di escludere il carattere politico per un determinato reato ai fini della estradizione.

Ora, si può essere d'accordo o no con questa affermazione della Camera; ma la Camera allora così deliberò, adducendo così, a sostegno della tesi del Senato, un altro argomento. Per me, insomma, Senato e Camera furono concordi nel ritenere che si possa consentire l'extradizione di chi si renda responsabile di genocidio.

Si aggiunse, per altro, che, ove dei dubbi fossero in proposito sorti, il Parlamento, per mantener fede agli obblighi internazionali che stava per assumere, avrebbe approvato non una legge ordinaria, ma una legge costituzionale. Perché, dunque, non si è presentato ora un disegno di legge costituzionale?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Può presentarlo lei, onorevole Colitto.

COLITTO. Non vi è dubbio che posso presentarlo; ma avrebbe dovuto presentarlo il Governo.

Possiamo, a distanza di otto anni, essendo nella stessa situazione, dimenticare quanto ho detto, decidendo in una maniera diversa da come si decise allora?

Questi sono i modesti rilievi, che avevo in mente di prospettare e che mi sono stati suggeriti dall'esame del disegno di legge, dalla lucida relazione del collega Dominedò, dai precedenti parlamentari e poi anche dal mio vivo desiderio di collaborare, come mi è possibile, con voi, onorevoli colleghi, per la migliore formulazione delle norme regolatrici della vita del nostro paese, soprattutto, nei suoi rapporti così complessi e delicati, con le altre nazioni del mondo civile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valiante. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

VALIANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è stato molto opportunamente rilevato che la discussione di questo disegno di legge per l'esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione del genocidio avviene in coincidenza di deplorabili manifestazioni razziste. Io desidero sottolineare il tempismo del Parlamento, che interviene con la sua autorità a decidere la condanna esemplare dei crimini che queste manifestazioni richiamano, come a confermare la profonda avversione del popolo italiano a così inumano delitto. E questo è certamente una conferma della funzionalità del Parlamento, ed è un conforto per chi crede nell'istituto parlamentare come strumento insostituibile di democrazia.

L'unanime deplorazione delle recenti manifestazioni antiebraiche, probabilmente, non deriva tanto dal timore di poche croci storte tracciate sui muri o addirittura sulle tombe, quanto dalla constatazione che una grave lezione della storia nulla ha insegnato ad alcuni membri delle generazioni più giovani: perché noi preferiamo non credere alla tesi secondo cui le manifestazioni sarebbero orchestrate da partiti o da Stati desiderosi di porre in cattiva luce la Germania di Adenauer.

Noi intendiamo plaudire all'opera della magistratura, che proprio in questi giorni sta applicando, senza alcun riguardo e secondo la sua gloriosa tradizione, la legge. Ma, intendiamo contemporaneamente auspicare che intervengano in questa azione anche le famiglie di questi giovani sprovveduti, ad usare quegli strumenti di cui anch'esse possono disporre: voglio riferirmi ai mezzi persuasivi, molto più convenienti per questi giovani troppo inesperti per essere veramente coscienti di quello che stanno facendo. Contemporaneamente, il Parlamento testimonia la sua condanna più viva e più forte per i delitti che queste manifestazioni riportano alla memoria, approvando la legge contro il genocidio.

Su questo argomento, onorevoli colleghi, si è determinata l'unanimità di consensi non soltanto nel nostro Parlamento, ma in tutto il mondo civile. Vorrei ricordare che hanno aderito a questa convenzione anche Stati i cui governi nel passato compirono fatti del genere. Si tratta di una gravissima violazione dell'ordine di natura, e il diritto naturale ha la sua voce insopprimibile anche presso coloro che gli negano rilevanza sul piano giuridico, sia pure come ispiratore od orientatore delle leggi positive. L'unanimità che già si intravede anche nel Parlamento

italiano su questo argomento sarà di grande monito e di grande significazione.

È stato molto autorevolmente ricordato che il problema della difesa dell'umanità dal genocidio sorse, come esigenza di leggi positive, subito dopo la seconda guerra mondiale, in conseguenza soprattutto delle terribili stragi razziali compiute dai nazisti, ma anche — vorrei qui ricordare — dai nipponici e dai comunisti. Se ne discusse nei processi di Norimberga e di Tokio. Proprio a Norimberga, nel 1946, uno studioso statunitense, il Lemkin, coniò il termine « genocidio » per indicare appunto l'uccisione di un *genus*. Oggi, dopo che l'assemblea delle Nazioni unite ha approvato il testo della convenzione cui noi pure abbiamo aderito e che intendiamo tradurre in norme concrete per la nostra legislazione positiva, il genocidio è definito dal *Nuovo dizionario enciclopedico Treccani* in questo modo: « distruzione di un gruppo etnico, razziale e religioso compiuta attraverso lo sterminio degli individui, la dissociazione o dispersione dei gruppi familiari, lo scardinamento delle istituzioni sociali, politiche, religiose, culturali dei popoli ».

Fecero grande impressione allora le notizie degli stermini nei campi di Mauthausen e di Buchenwald, dei ritrovamenti di migliaia di cadaveri nelle fosse di Katyn e nei campi di Vorkuta, dei rastrellamenti nei ghetti e delle eliminazioni indiscriminate: neanche alle donne e ai bambini si badò quando si volle perseguire e distruggere la razza ebraica. Ancora oggi l'opinione pubblica è impressionata da questi avvenimenti, se è vero che hanno avuto grande successo anche nel campo della letteratura e del cinema opere ispirate ad essi. Mi riferisco a *La casa delle bambole*, a *Il diario di Anna Frank*, ecc.

Nel novembre 1946 la questione venne portata all'O.N.U. dalle delegazioni di Cuba, dell'India e del Panama. L'onorevole Colitto ci ha ricordato un momento fa le vicende di questa proposta di punire il genocidio come crimine internazionale. L'assemblea generale accettò subito di discutere la questione, ed inserì nell'ordine del giorno un punto addizionale per la prevenzione e la repressione del genocidio. Nella risoluzione n. 96 dell'11 dicembre 1946 l'assemblea generale delle Nazioni unite dichiarò solennemente che « il genocidio è un delitto del diritto delle genti, in contrasto con lo spirito e con i fini delle Nazioni unite, delitto che il mondo civile condanna »; affermò che « in tutti i periodi della storia il genocidio ha inflitto gravi perdite all'umanità » (e l'affermazione è tremen-

damente vera ove si ricordino i fatti di Babilonia e quelli dell'antico Egitto, le persecuzioni contro i cristiani ed i recenti stermini); espresse il convincimento che « per liberare l'umanità da un così odioso flagello, è necessaria la cooperazione internazionale ».

Cominciò allora il lavoro di studio e di elaborazione del testo di una convenzione, presso le varie commissioni e sottocommissioni delle Nazioni unite. Il 9 dicembre 1948 fu approvata all'unanimità (55 voti su 55 votanti) la convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, il cui testo — redatto in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo — fu proposto all'adesione di tutti gli Stati, membri e non membri delle Nazioni unite.

Con legge 11 marzo 1952, n. 153, il Governo italiano fu autorizzato ad aderire alla convenzione. L'adesione dell'Italia avvenne subito dopo, il 4 agosto 1952, mediante il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato delle Nazioni unite, cioè nella forma prevista dall'articolo IX della convenzione stessa.

Le norme di esecuzione della convenzione, esplicitamente previste nell'articolo V della convenzione e nell'articolo 2 della legge di adesione, furono dal Governo proposte al Senato con disegno di legge del 20 maggio 1957, poi decaduto per lo scioglimento delle Camere, è successivamente con il disegno di legge 3 novembre 1958, approvato dal Senato il 2 dicembre 1958 ed oggi sottoposto al nostro esame.

La convenzione, dopo essersi richiamata nel preambolo alla natura del delitto di genocidio, specifica nell'articolo II che costituisce genocidio uno qualsiasi dei seguenti atti commessi al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: 1°) uccisione di membri del gruppo; 2°) grave attentato all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; 3°) assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di vita tali da cagionarne la distruzione fisica, totale o parziale; 4°) misure dirette ad impedire le nascite entro il gruppo; 5°) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all'altro.

Il genocidio è considerato dalla convenzione un crimine internazionale.

La convenzione stabilisce che le persone responsabili dovranno essere punite indipendentemente dalle loro qualità, siano privati cittadini, siano funzionari, siano perfino governanti.

Le persone accusate di genocidio — stabilisce la convenzione — dovranno essere tradotte

innanzi ai tribunali competenti dello Stato sul cui territorio l'atto è stato commesso o innanzi alla Corte criminale internazionale competente rispetto a quelle parti contraenti che ne avranno riconosciuta la giurisdizione.

E poi all'articolo VII stabilisce un principio che sta appassionando il nostro dibattito, e cioè che il genocidio non è considerato delitto politico in ordine alla estradizione.

Oltre al genocidio nelle sue varie forme, sono puniti l'accordo per commettere genocidio, la pubblica e diretta istigazione a commettere genocidio, il tentativo di genocidio, la complicità in genocidio.

La convenzione cui noi abbiamo aderito fa obbligo agli Stati aderenti di emanare, in conformità con le rispettive costituzioni (e mi pare necessario sottolineare questo inciso), le disposizioni legislative necessarie ad assicurare l'applicazione dei principi della convenzione stessa. In particolare fa obbligo agli Stati contraenti di adottare leggi di natura penale contenenti sanzioni efficaci contro le persone colpevoli di genocidio, di accordo per commettere genocidio, di istigazione pubblica e diretta al genocidio, di tentativo di genocidio o di complicità in genocidio.

Come vedete, onorevoli colleghi, si tratta di un esplicito rinvio alle norme interne di esecuzione. Ma vorrei dire che vi è anche un principio ordinario di diritto internazionale, secondo cui una convenzione deve essere tradotta in leggi interne per diventare norma efficace dell'ordinamento dello Stato che alla convenzione aderisce.

Ora, per questo duplice motivo, i principi stabiliti nella convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio non costituiscono ancora una norma efficace del nostro ordinamento giuridico. D'altra parte, la stessa legge con cui fummo autorizzati ad aderire alla convenzione, dell'11 marzo 1952, stabilisce all'articolo 2 che l'esecuzione della convenzione stessa coinciderà con la data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'articolo V della convenzione, cioè dalla legge di esecuzione vera e propria.

Da qui, il disegno di legge che oggi è sottoposto al nostro esame, disegno di legge — come dicevo — esplicitamente richiesto da una convenzione internazionale alla quale abbiamo aderito e da una nostra legge interna, ma soprattutto necessario per punire nel nostro paese questo gravissimo ed esecrando delitto del genocidio.

È stato opportunamente ricordato che, allo stato attuale della nostra legislazione, il ge-

nocidio non è punibile come tale, malgrado il grave turbamento e il vivo allarme che provoca nella coscienza popolare. Eventualmente potrebbero essere puniti soltanto i singoli fatti che integrano la fattispecie di genocidio che ora noi prevediamo, ove costituissero un reato autonomo. E potremmo ricordare che l'atto di genocidio potrebbe essere punito come omicidio o come lesione personale; come strage potrebbe essere punito unicamente a condizione che provochi turbamento dell'ordine pubblico; inoltre, il genocidio potrebbe essere punito come delitto di comune pericolo mediante diffusione di epidemie, avvelenamento di sostanze, ecc., come è previsto dagli articoli 438 e seguenti del codice penale; un fatto di genocidio potrebbe anche essere punito come sequestro di persona, come violenza privata, come sottoposizione in stato di incapacità mediante violenza (articolo 613 del codice penale); potrebbe inoltre essere punito come procurata impotenza alla procreazione, però solo nel caso in cui sia consenziente il soggetto passivo (articolo 552 del codice penale); ed infine potrebbe essere punito come sottrazione di persona incapace (articolo 574 del codice penale).

Ma, l'eventuale coincidenza di un atto di genocidio con queste norme penali comporterebbe una più lieve pena, quella più lieve pena prevista per i reati comuni nel nostro codice penale, e niente affatto proporzionata alla gravità della violazione costituita dal fine specifico di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, nazionale, razziale o religioso.

Mi permetterò brevemente di fare un esame di questo disegno di legge per ciò che attiene al reato di genocidio. Il disegno di legge punisce il genocidio e gli stessi atti preparatori di esso, eventualmente a scopo preventivo, applicando i principi del nostro ordinamento giuridico penale. Innanzitutto gli atti di genocidio sono puniti a titolo di dolo: è richiesta cioè nell'agente la coscienza e la volontà sia dell'azione sia dell'evento. È quello che i nostri penalisti chiamano dolo generico.

Ma si richiede qualche cosa di più per la punibilità del delitto di genocidio. Tranne che nel caso previsto dall'articolo 6 del disegno di legge, è necessaria una ulteriore qualificazione dell'elemento psicologico, cioè il fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, razziale, etnico o religioso, come tale; quello che i penalisti chiamano il dolo specifico. La mancanza del dolo specifico espressamente richiesto rende non punibile il fatto come genocidio; eventualmente rende punibili i singoli fatti ove rientrano in una

fattispecie considerata dal codice penale come reato comune.

Che cosa è il fine di distruggere un gruppo?

Distruzione si ha quando una cosa cessa di esistere nella sua essenza interiore, anche se non rimanga completamente annientata nella sua materialità specifica. Indifferente è il mezzo di distruzione. Nel nostro ordinamento penale si parla diverse volte di distruzione: distruzione di opere militari (articolo 253), distruzione di documenti di interesse militare o d'interesse politico (articolo 255); distruzione di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro (articolo 334), distruzione di corpi di reato, atti, documenti od altre cose mobili custodite in un pubblico ufficio (articolo 351), distruzione di atti pubblici o di scritture private (articolo 490), distruzione di cose in genere, il cosiddetto danneggiamento (articolo 635), e si parla perfino di distruzione di cadavere (articolo 411). Si tratta però, come è facile intendere, di distruzione di cose.

È ignota finora nel nostro ordinamento penale la fattispecie di distruzione di un gruppo di persone, tanto più di distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Però mi pare che il concetto di distruzione sia identico. Il gruppo a mio parere si considera distrutto quando cessa di esistere nella sua essenza anteriore, anche se i suoi membri non vengano tutti annientati come persone fisiche.

Questo concetto di distruzione del gruppo richiama immediatamente quello di dispersione del gruppo. A me pare che i due concetti siano equivalenti per ciò che si riferisce al gruppo, e ritengo che proprio per questo motivo il disegno di legge non ha inteso la necessità di parlare, a fianco della distruzione, anche della dispersione del gruppo.

I due termini « distruzione » e « dispersione » ricorrono frequentemente insieme nel codice penale, e ovviamente si riferiscono a situazioni diverse. Però abbiamo detto che nel codice penale quando si parla di distruzione ci si riferisce esclusivamente alle cose. Distruzione è l'annientamento, la eliminazione permanente della cosa come tale, nel senso che questa cosa non potrà mai più adempiere la sua specifica funzione. Pensiamo alla distruzione di un documento: un documento è distrutto quando ne è eliminata la possibilità di adempiere la sua funzione documentatrice, la sua funzione probatoria, anche se resta nella sua materialità fisica. Un documento può rimanere come una carta qualsiasi, dalla quale sia cancellato il contenuto: non

potendo più adempiere la sua funzione probatoria, deve considerarsi distrutto in quanto documento. Prendiamo un'altra qualsiasi cosa materiale: è distrutta questa cosa quando, anche rimanendo nella sua unità fisica, non può più adempiere alla sua funzione utilitaria. Un pezzo di creta, che non ha valore in sé, può avere un grande valore se vi è scolpita qualche cosa: livellato questo pezzo di creta e tolte le sembianze impressevi dallo scultore, questo pezzo di creta è distrutto nella sua funzione utilitaria.

Che cosa è, invece, dispersione? Dispersione è la eliminazione attuale della cosa (non più permanente, ma attuale), che resta inalterata nella sua essenza e nella possibilità di adempiere alle sue funzioni; che potrebbe cioè adempiere ancora alle sue funzioni, ma che viene posta in condizione da non potersi più recuperare, riprendersi o ritrovare o ricomporre facilmente, almeno da parte di chi vi è interessato: una cosa nascosta, una cosa immersa nel mare, una cosa che continua ad esistere nella sua essenza e nella possibilità di adempiere alle sue funzioni, ma che non è disponibile attualmente per colui che vi è interessato.

Nel caso del gruppo di persone mi pare, invece, che distruzione e dispersione importino le identiche conseguenze per ciò che attiene alle funzioni del gruppo stesso.

Tanto la distruzione quanto la dispersione rendono impossibile la vita associata, che va protetta come bene originario prima ancora che come bene garantito dal diritto. Il gruppo allora si dice disperso quando viene disintegrato, quando i suoi nuclei vengono scomposti, quando i suoi membri, anche se lasciati fisicamente indenni, vengono separati, spostati, sì da non potersi poi ritrovare o ricomporre, o in modo assoluto o senza notevoli difficoltà. Disperse sono le persone che vanno a finire in zone diverse, una ignota all'altra, senza possibilità o senza facile possibilità di ritrovarsi e ricomporsi.

La dispersione è dunque la distruzione del gruppo nel suo contenuto e nella sua funzione unitaria.

I due concetti, perciò, sono equivalenti ai fini della repressione del genocidio. Ed è per questo che l'articolo 2 del nostro disegno di legge considera la deportazione come genocidio, anche quando non elimina materialmente il gruppo, perché ne rende impossibile la convivenza e la vita associata.

Chi può commettere il genocidio? Chiunque. E nella convenzione fu previsto che i responsabili dovranno essere puniti indipen-

dentemente dalle loro eventuali qualità, siano privati cittadini, siano funzionari, siano governanti.

È stato da qualcuno al Senato sottolineato, proprio per approvare l'impegno con il quale l'assemblea delle Nazioni Unite ha deciso la punizione del genocidio, che questa convenzione prevede una specie di responsabilità obiettiva a carico dei governanti. Si è trattato probabilmente di una svista. La responsabilità obiettiva è contraria ai principi del nostro ordinamento penale. Anche questa sarebbe probabilmente una disposizione incostituzionale. Comunque, non è prevista la responsabilità obiettiva dei governanti in quanto tali per fatti compiuti dai cittadini. È prevista la responsabilità dei governanti ove siano stati essi i mandanti o gli esecutori del delitto.

Eventualmente a carico di funzionari o di governanti potrà ricorrere l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 9, del nostro codice penale, relativo all'abuso dei poteri o alla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. Il caso, per esempio, del carceriere, il quale, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, razziale, ecc., sopprime i membri di cui ha la custodia.

Soggetto passivo è invece un gruppo come tale, cioè un complesso più o meno numeroso di persone. Gruppo nazionale, quello caratterizzato dalla stessa lingua, dalla stessa storia, dalle stesse tradizioni, dalla stessa civiltà, dagli stessi interessi; gruppo etnico, quello che proviene da una comune stirpe; gruppo razziale, quello che ha comune la razza; gruppo religioso, quello caratterizzato dalla stessa fede nella divinità e dalla stessa morale.

Il gruppo, evidentemente, può essere aggredito nella sua totalità, ma anche in parte.

Dovremmo ora discutere brevemente di un argomento molto interessante relativo all'elemento materiale del reato.

La convenzione all'articolo 2 considera genocidio anche il semplice attentato all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo. Perciò il disegno di legge sottoposto al nostro esame configura il reato come attentato: cioè lo considera perfetto nei suoi elementi materiali indipendentemente dalla circostanza che si sia o meno raggiunto il fine che l'agente si era proposto: è quello che i nostri penalisti chiamano « reato a momento consumativo anticipato », cioè già perfetto in sé nella figura di tentativo, e come tale punibile indipendentemente dall'evento.

Il nostro codice penale punisce alcuni tipi di attentato. Ricorderò l'attentato contro il Presidente della Repubblica (articolo 376 del

codice penale), perfetto in sé anche se non sia cagionata la morte del Presidente della Repubblica, o se egli non sia ferito o privato della libertà. L'articolo 289 prevede l'attentato contro gli organi costituzionali: delitto perfetto in sé, anche se non sia impedito l'esercizio delle funzioni o attribuzioni del Presidente della Repubblica, del Governo, delle Camere. L'articolo 241 prevede l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato: delitto perfetto in sé, anche se non sia effettivamente sottoposta parte del territorio nazionale alla sovranità di uno Stato straniero, o anche se non sia dissolta l'unità dello Stato italiano.

L'attentato è un fatto diretto contro la vita o l'incolumità fisica o l'integrità mentale di persone appartenenti al gruppo. Esso comprende in sé sia gli atti preparatori diretti in modo non equivoco a commettere il reato, sia — e a maggior ragione — gli atti propriamente esecutivi. D'altra parte il nostro codice penale equipara gli uni agli altri ai fini della punibilità del tentativo. Pertanto, ciò che di regola costituisce il tentativo, nel nostro caso è già sufficiente per la consumazione del reato. L'evento morte è considerato solo come aggravante (articolo 3 del disegno di legge).

A proposito del tentativo, è noto che la dottrina più moderna vorrebbe escludere dal concetto di tentativo punibile gli atti preparatori. Il recente convegno per la riforma del codice penale, tenutosi a Bellagio, sotto la presidenza del compianto senatore De Nicola, dal 23 al 26 aprile 1959, con la partecipazione di magistrati, avvocati e docenti universitari, ha auspicato la punibilità della sola attività esecutiva, nella quale sicuramente e in ogni caso può ravvisarsi quell'effettivo contenuto criminoso che la rende meritevole di punizione a titolo di tentativo. Perciò è stata chiesta la modifica dell'articolo 56, prima parte, del codice penale secondo la seguente formula: « Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo risponde di delitto tentato... ». Si è aggiunto al congresso di Bellagio che, soltanto ove gli atti preparatori di un delitto, in relazione alla univocità ed alla persistenza dell'intenzione criminosa dell'agente, rivelino la pericolosità sociale dello stesso, possono importare l'applicazione di misure di sicurezza. Mi pare, almeno da quanto abbiamo letto sulla stampa, che anche il progetto del nuovo codice penale si orienti su tale strada.

È importante questa innovazione dell'articolo 56, prima parte, del codice penale, perché ovviamente domani, in conseguenza di essa,

potrebbero non essere più punibili alcuni atti preparatori del genocidio che oggi consideriamo punibili. Il termine « attentato » e soprattutto le parole « atti diretti a cagionare la morte » includono effettivamente anche i semplici atti preparatori. Pensiamo, ad esempio, al caso del concentramento di membri di un gruppo in un campo di sterminio, con la predisposizione degli strumenti di annientamento (gas, esplosivi già innescati, od altri mezzi del genere). Comunque, il problema sorgerà dopo l'eventuale riforma del codice.

Oggi è chiaro che nella fattispecie di attentato sono punibili anche gli atti preparatori diretti in modo non equivoco a cagionare la morte. Ed opportunamente il Senato ha modificato il titolo degli articoli 1, 4, e 5 di questo disegno di legge, parlando sempre di « atti diretti a commettere genocidio » — e all'articolo 2 il titolo da « Genocidio mediante deportazione » è stato modificato in: « Deportazione a fine di genocidio » —, mentre nel testo originario del disegno di legge governativo si parlava rispettivamente di « genocidio mediante strage », « genocidio mediante limitazione delle nascite », « genocidio mediante sottrazione di minori ». L'espressione, per la verità, era già contenuta nel corpo dell'articolo 1, ma si è voluto ripeterla anche per gli articoli successivi. Si tratta di una semplice chiarificazione, non essendo dubbio, anche prima, che si rispondesse di genocidio già per il solo attentato, indipendentemente dall'evento.

L'articolo 1 di questo disegno di legge punisce l'attentato alla vita, ovvero all'integrità fisica o mentale, cioè le lesioni. Devo qui sottolineare l'esattezza del rilievo dell'onorevole Colitto, in quanto ritengo che la esclusione della punibilità delle lesioni gravi sia dovuta soltanto ad un equivoco. Dagli atti del Senato risulta, a questo proposito, che il senatore Macaggi aveva presentato un emendamento tendente a sopprimere la qualificazione delle lesioni, perché egli, maestro di medicina legale, riteneva che essa avrebbe potuto limitare ingiustamente la portata del disegno di legge. Osservava anche che quando l'agente si propone di commettere il reato, non può materialmente prevedere se provocherà lesioni gravi o gravissime. D'altro canto non voleva escludere la punibilità delle lesioni lievi per il timore fondato che continuate lesioni lievi possano essere inferte una dopo l'altra, senza dover rispondere di genocidio.

Senonché fu osservato dal senatore Azara, e mi sembra anche dal rappresentante del Governo, che il testo del disegno di legge ri-

produceva letteralmente il testo della convenzione, e che quell'emendamento avrebbe creato degli equivoci in sede di interpretazione della legge. Di conseguenza il senatore Macaggi ritirò l'emendamento. Ma il ritiro dell'emendamento ha portato alla scomparsa del termine « gravi », che invece era contenuto nel disegno di legge governativo, e che non risulta sia stato espressamente escluso durante la discussione al Senato. Ritengo quindi che la nostra Assemblea, nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge, conformemente all'opportuno suggerimento dell'onorevole Colitto, debba ripristinare anche la qualifica di lesioni gravi assieme alle gravissime, in aderenza del resto alla convenzione.

Nel capoverso dell'articolo 1 è punita la sottoposizione a condizioni di vita tali da cagionare l'annientamento del gruppo. Ricordiamo con commozione le sevizie a cui furono sottoposti membri di gruppi razziali, etnici, nazionali, l'affamamento, gli esperimenti *in corpore vili* eseguiti in alcune nazioni con pretesti scientifici; ricordiamo la sottoposizione al lavoro per 12 o 15 ore, senza riposo e in condizione di sottoalimentazione.

L'articolo 2 punisce la deportazione. Con essa, attraverso viaggi intollerabili, si trasferiscono persone in zone non convenienti alle loro capacità di adattamento; la deportazione rappresenta, comunque, un fatto che ha lo scopo di allontanare questa gente dalla propria terra, di fare ad essa dimenticare tradizioni, storia, lingua e civiltà.

L'articolo 4 punisce la limitazione o l'impedimento delle nascite: i casi che si presentano al nostro ricordo sono la sterilizzazione, l'evirazione, l'ovariotomia ed altri delitti del genere.

L'articolo 5 punisce il trasferimento dei minori degli anni quattordici, attuato allo scopo di far loro perdere le caratteristiche del gruppo, il ricordo della loro origine e della loro personalità etnica e familiare.

L'articolo 6 punisce l'imposizione di marchi o di segni distintivi. Nella prima parte il reato viene considerato come reato autonomo, eventualmente concorrente con altri reati, come quello di lesioni. Nel capoverso, invece, viene considerata come reato preparatorio del genocidio l'imposizione di marchi che valgano ad identificare le persone che dovranno essere sottoposte al genocidio stesso.

Le ipotesi di concorso e di tentativo, espressamente ricordate dalla convenzione, seguono le regole generali del nostro ordinamento.

Qualcosa di diverso è stato previsto per l'accordo. Nel nostro ordinamento penale non è punibile l'accordo per commettere un reato ove il reato non sia commesso (articolo 115 del codice penale); invece il disegno di legge al nostro esame punisce espressamente l'accordo per commettere un atto di genocidio, anche ove il delitto non sia commesso, e per esso commina la reclusione da uno a sei anni, con un aumento per i promotori dell'accordo.

La istigazione al genocidio e l'apologia di esso (ove siano pubbliche, ovviamente) sono punibili così come a termini del codice penale, ma con pene più gravi: la reclusione da tre a dodici anni.

Devo anch'io dire assai brevemente e modestamente alcune parole a proposito del grosso problema che si pone per questo disegno di legge: l'estradizione e la qualifica di delitto più o meno politico.

L'estradizione è esplicitamente richiesta dall'articolo 7 della convenzione, il quale precisa che a tale fine il genocidio non va considerato delitto politico. Si è anche detto che il Governo, nel presentare la prima volta al Senato il disegno di legge di adesione alla convenzione del 28 aprile 1951, rilevò che l'articolo 7 di essa poteva apparire in contrasto con il principio fissato dagli articoli 10 e 26 della nostra Costituzione, che vietano la estradizione per i delitti politici. Tuttavia il Governo in quella circostanza sostenne che la Costituzione non aveva fissato la nozione di delitto politico, sicché il legislatore ordinario ben poteva escludere il carattere politico di un determinato reato ai fini dell'estradizione, così come era escluso nell'atto specificamente sottoposto all'esame del Parlamento. Il relatore, senatore Persico, affermò innanzi tutto che storicamente il genocidio fu sempre configurato come un delitto politico, e ricordò che lo stesso articolo 7 della convenzione, proprio nell'escludere gli effetti di tale qualificazione ai fini dell'estradizione, confermava implicitamente che il genocidio è un delitto politico. Il senatore Persico espresse dunque l'avviso che la legge che doveva rendere operante in Italia la convenzione ben poteva essere una legge di natura costituzionale. Ma sostenne anche che il genocidio è un *tertium genus* di delitto, un delitto di lesa umanità, il quale, proprio perché afferente al diritto delle genti, non poteva essere identificato in tutto e per tutto col delitto politico.

La tesi fu sposata, se bene ho letto gli atti parlamentari, dall'onorevole Colitto, quando il provvedimento venne discusso per la prima volta da questa Assemblea: egli fu anzi l'unico

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

oratore che intervenne nel dibattito. L'adesione alla convenzione fu approvata, ma il provvedimento decadde per la fine della legislatura. A me, comunque, è parso di capire che, a parte la questione se il genocidio sia o non sia un *tertium genus* di delitto, la Camera legittimamente sperava che venisse presentato, per l'esecuzione della convenzione, un disegno di legge costituzionale, che avrebbe risolto integralmente il problema senza incontrare ostacoli. Senonché il Governo, sia nella scorsa legislatura (1957), sia nell'attuale (1958) ha presentato una legge ordinaria, ed il problema è risorto.

Nel disegno di legge oggi al nostro esame, il Governo ha confermato il carattere politico del genocidio, ed ha dichiarato di non poter introdurre in una legge ordinaria una norma che attui quanto previsto dall'articolo 7 della convenzione. Non sta a me difendere qui il Governo; mi permetto soltanto di ricordare all'onorevole Colitto le parole di un grande statista vivente, a cui fu rimproverato di pensarla in modo diverso dal giorno precedente: « Nessuno mi può impedire che, mano a mano che passa il tempo, io impari di più ». Ovviamente, se si è commesso un errore nel passato non si ha il diritto di continuare a commetterlo soltanto per non cambiare la propria idea.

COLITTO. Ma allora il Governo ha cambiato idea ?

VALIANTE. Risulta evidente che le relazioni ai due disegni di legge del 1951 e del 1958 sono divergenti per quanto attiene a questo punto. La Commissione giustizia del Senato mi pare che non abbia rilevato il problema; invece in aula esso è addirittura esploso. Mi permetterò di ricordare pochissimi interventi, per altro altamente significativi.

Il senatore Capalozza sostenne che il genocidio è un delitto obiettivamente politico, ed affermò che non esiste quel *tertium genus* di delitto superpolitico, delitto di lesa umanità, ipotizzato nel 1951 dal senatore Persico. Pertanto pose l'esigenza di una legge costituzionale e, pur rendendosi conto della necessità di punire con severità tale delitto, anche ai fini dell'estradizione, non votò l'articolo aggiuntivo Sansone, che è l'articolo 9 del testo approvato dal Senato, relativo alla estradizione.

Ricorderò l'intervento commovente del senatore Caleffi, uno scampato da Mauthausen, il quale si ribellò all'idea di considerare il genocidio come delitto politico, ritenendo che tale qualificazione lo nobilitasse. Egli lo definì uno « spaventoso super-reato comune »:

era la giustissima, commovente reazione di un uomo che aveva assistito agli stermini, ma non era certamente un'affermazione di carattere giuridico.

Vi fu poi l'intervento del senatore Sansone, il quale enunciò una tesi molto suggestiva, affermando che il genocidio non è un delitto politico, in quanto non è un delitto contro lo Stato, ma contro l'umanità; e poiché l'aggregato umano precede la formazione dello Stato, il genocidio colpisce l'umanità in sé prima ancora che possa aggregarsi in Stato, e quindi prima ancora che possano scaturire da questa aggregazione in Stato i suoi diritti politici. Ed aggiunse che doveva essere considerato una forma di reato « di natura nuova, perché è nuova la sua forma delinquenziale; per cui dovrebbe essere possibile per il legislatore definire *ex novo* reato non politico questa nuovissima forma di reato che per la prima volta viene introdotta nella legislazione; di qui il suo emendamento aggiuntivo.

Intervenire poi il senatore Zoli, anche in cortese contrasto con il rappresentante del Governo senatore Spallino, il quale definì il genocidio un delitto *sui generis* — « di cattivo genere », aggiunse — contro l'umanità, non raffrontabile con il delitto politico.

Contro questa tesi vi fu quella del relatore Azara, il quale sostenne la natura politica del genocidio in relazione a tutte e tre le previsioni dell'articolo 8 del codice penale: cioè, perché offende un interesse politico dello Stato, perché offende un diritto politico del cittadino (egli parlava della vita e dell'integrità personale), perché determinato da motivi politici, affermando di conseguenza la necessità di una legge costituzionale. Sostanzialmente, mi pare, il sottosegretario Spallino convenne nel qualificare politico il genocidio e nel richiedere una legge costituzionale.

Fu votato l'emendamento Sansone, Caleffi ed altri. Il senatore Capalozza, pur deprecando il delitto, dichiarò di astenersi. Dopo prova e controprova, l'emendamento fu approvato.

Riassunti questi precedenti storici, mi sia consentito dire il mio modesto pensiero, sia pure con tutto il riguardo per i colleghi che mi hanno preceduto, e che ben più autorevolmente di me hanno espresso il loro avviso in materia.

Partiamo dall'articolo 7 della convenzione: esso dispone che « il genocidio e gli altri atti indicati all'articolo 3 non saranno considerati delitti politici per ciò che riguarda l'estradizione ». È inutile sottolineare che in questa stessa formulazione dell'articolo 7 della convenzione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

è già implicita la natura politica del genocidio, perché soltanto ai fini dell'estradizione la convenzione internazionale non lo considera come crimine politico.

A questo punto mi chiedo: può una convenzione internazionale imporre una particolare interpretazione di un fatto giuridico ad una nazione che aderisce alla convenzione medesima? Nel nostro paese, alla stregua del nostro ordinamento, è la magistratura a cui spetta di interpretare la legge, e definire la natura del delitto per il quale viene chiesta l'estradizione. Una convenzione internazionale può imporre soltanto una particolare disciplina di quel fatto giuridico; e difatti l'articolo 7 della convenzione aggiunge la disciplina, stabilendo che « le parti contraenti si impegnano, in simili casi, ad accordare l'estradizione, in conformità per altro della loro legislazione e dei trattati in vigore ». Pertanto, quando si è sostenuto che è obbligo inderogabile imposto al nostro Stato di concedere l'estradizione in dipendenza dell'adesione all'articolo 7 della convenzione, non si è tenuto conto che lo stesso articolo 7 contiene una riserva: quella relativa alla conformità dell'atto alla nostra legislazione.

A quale scopo la convenzione internazionale ha voluto chiedere agli Stati aderenti di impegnarsi, in simili casi, ad accordare l'estradizione? Esso è specificato nel preambolo: l'esigenza della collaborazione internazionale al fine di liberare l'umanità da un flagello così odioso. Ma ovviamente la concessione della estradizione non può violare i principi inderogabili dell'ordinamento giuridico dello Stato che deve concederla.

L'estradizione passiva, nel nostro ordinamento giuridico, è subordinata a precise garanzie giurisdizionali; oggi, anzi, costituzionali: cioè deve essere pronunciata dall'autorità giudiziaria e può essere proposta soltanto ove il reato per cui viene chiesta l'estradizione sia previsto dalla legge italiana e da quella straniera contemporaneamente; ma soprattutto può essere concessa soltanto ove il reato imputato all'estradando non abbia carattere politico (articoli 10 e 26 della Costituzione).

Per un fatto di genocidio commesso all'estero da persona rifugiata in Italia, di cui si chieda l'estradizione, la natura non politica del reato non potrebbe essere imposta all'autorità giudiziaria, sia pure attraverso una legge, perché violerebbe i nostri principi costituzionali e il nostro ordinamento giuridico; ma dovrebbe essere stabilita secondo i principi del nostro ordinamento.

Orbene, nel nostro ordinamento giuridico vi è esplicita nozione del delitto politico. È stato chiaramente ricordato che l'articolo 8, ultimo capoverso, del codice penale qualifica politico oggettivamente ogni delitto che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero che offenda un diritto politico del cittadino; e poi equipara (come mi suggeriva un momento fa da maestro l'onorevole Comandini) ai delitti politici veri e propri i delitti comuni determinati in tutto o in parte da motivi politici: delitti politici soggettivi. Tale qualifica è inderogabile.

A mio parere non vi è dubbio che il genocidio sia un delitto politico: è un delitto politico dal punto di vista oggettivo e lo è dal punto di vista soggettivo. Oggettivamente il genocidio offende l'interesse politico dello Stato alla libera convivenza di tutti i gruppi; offende il diritto politico dei cittadini a riunirsi in gruppi di qualsiasi genere e a manifestare liberamente le proprie idee, mentre l'articolo 3 della Costituzione dichiara eguali tutti i cittadini di fronte alla legge, con pari dignità sociale, senza distinzione di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche.

Anche se fosse diretto contro gli stranieri, sarebbe ugualmente delitto politico, perché in tempo di guerra il genocidio violerebbe i diritti pubblici tutelati dal codice penale militare di guerra, mentre in tempo di pace violerebbe, comunque, gli obblighi internazionali di diritto pubblico assunti da noi non soltanto attraverso l'adesione a questa convenzione, ma anche con l'adesione all'O.N.U. ed a vari trattati internazionali. Senza dire che il genocidio, a mio avviso, è anche soggettivamente un delitto politico, perché solitamente è ispirato da avversione politica, razziale e religiosa.

L'onorevole Cassiani ha ricordato da par suo, un momento fa, che il genocidio è soggettivamente un delitto politico anche quando sia ispirato da motivi di lucro o di vendetta, perché questo sarebbe soltanto il fine mediato, mentre il fine immediato e rilevante sarebbe sempre quello della distruzione di un gruppo. Mi permetto di aggiungere che nello stesso genocidio da sperimentazione scientifica la sperimentazione è solo lo strumento mediato, ma non il fine del delitto che resta sempre quello della distruzione di un gruppo etnico, razziale o religioso.

È vero che il delitto soggettivamente politico, quello cioè determinato da motivi politici, può quasi apparire un delitto più nobile, il che è in contrasto con la perversità del genocidio; è vero che potrebbero alcuni responsa-

bili ricoprire la loro feroce azione col manto del delitto politico, nella speranza di avere una qualche benevola giustificazione, quanto meno morale, al loro crimine. Ma è un fatto che queste preoccupazioni non spostano le basi giuridiche della questione.

È stato anche rilevato, d'altra parte, che la maggiore reazione suscitata dal genocidio rispetto agli altri delitti non intacca la sua natura di delitto politico.

Orbene, se il genocidio è un delitto politico, la nostra Costituzione è esplicita ed inderogabile al riguardo: essa vieta l'extradizione del colpevole, all'articolo 10 se straniero, all'articolo 26 se cittadino. Si è detto che la Costituzione non contiene il concetto di delitto politico. Si può rispondere che la Costituzione non contiene il concetto di diversi istituti del nostro ordinamento giuridico, e ciononpertanto li ha recepiti. Se anche non è spiegato nella nostra Costituzione che cosa sia il delitto politico, è innegabile che la Costituzione ha ovviamente accolto il concetto di delitto politico contenuto nelle leggi vigenti nel momento in cui fu approvata; siccome allora vigeva l'articolo 8 del codice penale che contiene esplicitamente il concetto di delitto politico, è inevitabile che la Costituzione abbia recepito questo concetto. Suggestiva, dicevo un momento fa, la tesi del senatore Sansone, commovente la teoria del senatore Caleffi, ma non credo, onorevoli colleghi, che la suggestione e la commozione possano avere in questo caso un valore giuridico.

Veniva ricordato dianzi dall'onorevole Colitto nel suo intervento che necessariamente questo delitto, anche se politico, deve avere una sua speciale configurazione, deve ritenersi assorbito in un delitto supernazionale, deve essere concepito come un superdelitto in relazione alla crudeltà della sua fattispecie ed alla gravità della violazione dell'ordine naturale, soprattutto in relazione al fatto che è un delitto contro il diritto delle genti. Onorevole Colitto, ella mi insegna che nel nostro codice penale sono puniti alcuni delitti che pure potrebbero essere considerati contro il diritto delle genti: la riduzione in schiavitù, ad esempio; ciononpertanto noi non consideriamo tale reato come un superdelitto, ma come un volgarissimo delitto comune, a meno che non rientri nelle fattispecie dell'articolo 8.

COLITTO. E la convenzione?

VALIANTE. La convenzione, precisando che il genocidio va considerato come delitto non politico ai fini dell'extradizione, implicitamente lo riconosce politico; ma non ci impone di considerarlo diversamente da come

è configurato nel nostro ordinamento giuridico; anzi, fa espressa riserva, per quanto riguarda le norme di esecuzione della convenzione, della conformità con il nostro ordinamento giuridico.

Ritengo quindi che l'articolo 9 del testo del Senato, corrispondente all'emendamento Sansone, pur apprezzabile nella sua intenzione, sia una disposizione di legge incostituzionale che noi non potremmo votare. In proposito mi permetto di rilevare, aderendo pienamente alla tesi del senatore Capalozza, che, in attesa di un auspicabile disegno di legge costituzionale che regoli la materia, possono sopperire nella nostra legislazione gli articoli 7 e 8 del codice penale.

L'articolo 7 dichiara punibile, secondo la legge italiana e in Italia, il cittadino e lo straniero che abbiano commesso in territorio estero reati cui è applicabile la legge penale italiana o per speciali disposizioni di legge o per convenzione internazionale. Ma più ancora ritengo applicabile l'articolo 8 del codice penale, secondo cui è punibile secondo la legge penale italiana e in Italia, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il cittadino o lo straniero che commettano in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli contro la personalità dello Stato. E il genocidio è indubbiamente un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo 7 del codice penale: delitti contro la personalità dello Stato; e come tale dovrebbe essere necessariamente punito in Italia secondo la legge italiana. L'unica differenza sarebbe questa: che il colpevole in Italia potrebbe sfuggire alla pena capitale, che è invece prevista per il genocidio in diversi altri paesi aderenti alla convenzione; ma certamente verrebbe punito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, probabilmente nel nostro paese non si parlerà mai più tanto e così ampiamente di genocidio. È un delitto troppo nefando per la nostra natura, per la nostra formazione mentale che discende dalla civiltà romana e dalla civiltà cristiana. Il nostro odierno interesse a questo argomento ha soprattutto valore di testimonianza, intendiamo cioè riaffermare l'importanza morale e giuridica veramente eccezionale della legge che stiamo per approvare; e la stessa unanimità, che è prevedibile si realizzi su questo disegno di legge, suonerà condanna per il passato e intimidazione per l'avvenire. Il genocidio è espressione di crudeltà, ma è soprattutto espressione di debolezza e di viltà: la storia ce lo conferma, da Erode ai nazisti, da Nerone ai cinocomunisti. Nel commosso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

omaggio alle vittime di questi stermini, vittime ammirevoli se seppero morire per l'ideale, l'auspicio che per il loro sacrificio trionfi la pace, la libertà, la leale convivenza tra i popoli. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.

MATTARELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato già rilevato, il disegno di legge sul quale siamo chiamati a dare il nostro giudizio va ricondotto alla convenzione approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 allo scopo di impedire e punire il genocidio, dichiarato crimine in base al diritto internazionale; e mira, dopo l'adesione data alla convenzione stessa dal Governo italiano, ad attuare nell'ambito del nostro ordinamento interno un principio non soltanto ormai acquisito alla comune coscienza giuridica dei popoli civili, ma anche solennemente riconosciuto dalla più autorevole assise internazionale.

A prima vista, il crimine definito nelle sue varie ipotesi delittuose dal disegno di legge in esame è di tale enormità, così ripugnante al nostro sentimento, che quasi apparirebbe lecito un dubbio sulla necessità pratica della legge proposta. Se alla coscienza civile ripugna ogni atto di violenza e di sangue, essa inorridisce di fronte ai crimini contro l'umanità. Non è infatti pensabile l'assassinio metodico, non già determinato da una causa immediata di accecamento passionale, bensì freddamente meditato e spietatamente eseguito in ossequio ad un motivo a sfondo ideologico, in cui sembra convergere quanto di più folle e mostruoso la mente umana sia stata capace di concepire. Senonché, troppo recente e troppo vivo nel ricordo di tutti è ancora il quadro delle stragi che hanno insanguinato l'Europa in attuazione del più feroce principio razziale che sia apparso nel mondo, perché possano chiudersi gli occhi sulla possibilità di nuove esplosioni più o meno gravi per vastità di proporzioni e per qualità di delitti.

Del resto, chi avrebbe potuto immaginare o predire, ancora all'indomani dell'altra guerra, negli anni che pur videro affermarsi nella Società delle nazioni il principio della pacifica convivenza dei popoli e della collaborazione internazionale, e la proclamata preminenza del diritto nella vita interna degli Stati e nei rapporti tra di essi, il sorgere di un esasperato nazionalismo a sfondo razziale, che non soltanto predicava la superiorità di una razza sulle altre, ma era sospinto dalle sue elucubrazioni filosofiche, dalla esaltazione teorica

alla follia pratica, prima con misure persecutorie e poi, specie durante la guerra, con un piano allucinante di sterminio senza eguale?

Stragi, persecuzioni, oppressioni di un popolo da parte di un altro popolo sono state purtroppo compiute in tutti i secoli, specie in quelli lontani, quando la condizione di vinto aveva come suo retaggio prima le uccisioni in massa e poi la servitù e l'oppressione. Eravamo ancora in un mondo che non conosceva limiti al diritto di guerra e al predominio del più forte, e l'esplosione ancora primitiva della forza attenuava ogni sensibilità umana, per cui uomini di virtù e di probità come Catone potevano, in periodo di pace, fare dello sterminio di un popolo rivale quasi il programma della propria vita. Il *delenda Carthago* del censore romano è rivelatore appunto di una concezione esasperata del diritto della forza e della ragion di Stato.

Come le deportazioni egiziane e assiro-babilonesi, così la distruzione totale dei vinti operata dai germani, quella dei centri greci vinti da Filippo il macedone e quella di Gerusalemme da parte di Tito con la conseguente dispersione giudaica, sono esempi tipici e rabbriventi di un'epoca storica che il messaggio cristiano ha fatto superare, sia pure lentamente, lungo i secoli, illuminando di una luce superiore la coscienza degli uomini e ponendo l'amore e la fraternità al centro della nuova concezione dei loro rapporti.

Ma in tutte queste manifestazioni brutali di sterminio e di morte, la differenza di razza ebbe poca parte, e restò in genere un aspetto secondario di differenze di altro ordine. L'esplosione razziale freddamente concepita e ferocemente attuata dai profeti del nazismo ha, quindi, sbigottito il mondo, anche per la ragione determinante che il fine razziale in essa assunse, e perché l'esplosione stessa si realizzava in un momento storico in cui la evoluzione della coscienza morale del mondo andava ponendo le basi di una nuova coscienza giuridica internazionale, che ebbe un arresto pauroso, con le conseguenze storiche a cui non si può pensare senza inorridire. Essa fra l'altro arrestava il processo di evoluzione giuridica della coscienza mondiale, alla quale proprio a Berlino era stato dato un contributo positivo con il trattato del 1878, che dava vita ad un vero codice di protezione delle minoranze per il libero esercizio dei diritti civili e delle libertà religiose.

Ma soprattutto quella funesta esplosione di odio razziale ricevette una particolare caratterizzazione dal fatto che si ammantava di moventi ideali e pretendeva fondarsi su im-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

postazioni teoretiche, sicché si può legittimamente pensare che mai prima l'Europa, mai prima il mondo avessero visto qualcosa di simile. La follia popolare non si era ancora data, o meglio, non aveva ancora ricevuto dai falsi profeti la sua teoria, non si era cioè fatta scienza. E non sembri del tutto fuori luogo aver qui richiamato una tale parola, non tanto perché conosciamo tutti assurde teorie di ogni genere che si fondano su una qualche pretesa scientifica, ma perché scientifico fu, nella perversa coscienza dei propri intenti, nella razionalità dell'organizzazione pratica, nei mezzi e strumenti adottati, il sistema che ne scaturì: ammonimento solenne per tutti sulle conseguenze disumane di ciò che chiamiamo progresso quando non sia pervaso e guidato dalla legge morale.

Ed è proprio questa coscienza, questa piena consapevolezza del crimine, volto freddamente ad un obiettivo tanto più inumano quanto più spogliato di passionalità personale, che configura nei suoi caratteri specifici e rende più mostruoso agli occhi dell'uomo il crimine del genocidio: un attentato alla persona umana, che non si limita a colpire l'uomo nei suoi destini individuali, ma mira ad annientarlo nella sua stessa specie, per cancellarne dalla storia ogni possibile anche remota influenza, contro il recondito disegno della Provvidenza, la quale volle fosse riaffermato con l'alternativa vicenda delle umane sorti il principio dell'uguaglianza per gli uomini, mentre con il mutuo scambio di cultura e di sangue tra i popoli volle fosse assicurato alla storia il rinnovamento delle stirpi ed un più ampio, più ricco, più vario svolgimento del suo corso. Ecco, quindi, che il genocidio si profila nella sua vera essenza: un delitto che, anche se operato in danno di una sola persona, reca in se stesso il fine di nuocere ben oltre la sfera dei diritti della persona colpita, e tende a moltiplicare, e rendere perpetuamente attuali le proprie conseguenze. Un delitto, quindi, contro l'umanità e il diritto delle genti.

Tutto ciò, dicevo, appare estraneo alla nostra mentalità ed alla nostra sensibilità di popolo latino e cristiano. Come non ricordare, tuttavia, che sotto la pressione di un esempio che non avrebbe mai dovuto imitarsi, e che fu nondimeno imitato, anche in Italia si adottò una politica di oppressione razziale, la quale, se non fu sanguinosa, ebbe pur essa le sue vittime e i suoi aspetti deprecabili? Essa ci sta dinanzi come una pagina particolarmente triste della nostra recente storia nazionale, non soltanto per ciò che in suo nome poté farsi di male, ma anche perché rappresenta un

inconcepibile attentato proprio a quella vocazione universale di Roma nel mondo a cui la preparò la sua saggezza giuridica ed alla quale la consacra il Cristianesimo, che ne fece, con la sede del suo magistero supremo, il centro irradiatore della civiltà nuova. Ed era insieme un attentato ed una offesa alle migliori qualità dell'anima popolare italiana, affinata ed elevata dal senso del diritto, dalle tradizioni spirituali, dalle più alte manifestazioni dell'arte e della cultura, e quindi, per secolare attitudine, tollerante verso ogni popolo, capace di assimilare ogni sangue senza perdere le proprie caratteristiche e la propria individualità.

Dopo una tale amara esperienza, quanto mai opportuna e provvida è stata la convenzione delle Nazioni Unite, che riprese in forma organica e completa gli sforzi fatti e i passi compiuti dai trattati internazionali dell'ultimo secolo.

Il provvedimento legislativo con il quale si adegua ad essa la nostra legislazione penale viene a sottolinearne il valore proprio in questi giorni, in cui il ripetersi in vari paesi di episodi di intolleranza razziale antisemitica dimostra come la tragica esperienza degli ultimi decenni non abbia ancora raggiunto con i suoi orrori tutte le coscienze. Di fronte ad essi non possiamo non esprimere la più ferma riprovazione morale, sicuri di interpretare il comune sentimento di tutti. Ma riprovare non è sufficiente, se anche non si pensa a reprimere e soprattutto a prevenire. A ciò opportunamente provvede il disegno di legge proposto, il quale varrà a colmare una lacuna della nostra legislazione: esigenza prima mai avvertita, ma che purtroppo i tempi nuovi hanno posto. Ed assai utilmente esso non si limita a definire e colpire il genocidio nei suoi aspetti più gravi.

Bene ha fatto il Governo, come ha saggiamente rilevato il relatore, ad integrare le fattispecie dalla convenzione previste, configurando come ipotesi specifiche di reato: a) la deportazione di persone appartenenti ai gruppi che si vogliono colpire: evidente attentato, indipendentemente dal conseguimento del fine della distruzione, al bene protetto, attentato giustamente da considerarsi reato completo nei suoi elementi e quindi perseguibile, non essendo l'evento della morte elemento costitutivo di esso, ma ponendosi come una sua circostanza aggravante; b) l'imposizione di segni distintivi, in quanto lesivi del prestigio che ogni cittadino ha il diritto di vedere rispettato come elemento essenziale della dignità della persona umana. E bene anche ha fatto a prevedere una pena più grave di

quella genericamente prevista per l'ipotesi di tentativo, ed a configurare come reato autonomo specifico il solo fatto della partecipazione all'accordo, anche se il delitto non sia commesso.

Così pure doverosa ed opportuna la severità per i reati di pubblica istigazione al delitto di genocidio e di apologia dello stesso: estensione quanto mai saggia per chi ricorda i fuochi fatui, ma non innocui, di certa stampa che, sulla scia delle gazzette hitleriane, fece della violenza verbale razzista la propria bandiera.

I valori nazionali, etnici, religiosi di ogni gruppo sono l'oggetto di tutela della convenzione e del disegno di legge del quale ci occupiamo: tutela completa dei beni fisici, spirituali, culturali e materiali che debbono essere salvaguardati e garantiti da inconcepibili offese e persecuzioni, purtroppo ancora in atto in taluni paesi il cui cananino non è illuminato né sorretto dalla luce della libertà.

Gli è, onorevoli colleghi, che l'argine spirituale a manifestazioni aberranti come quelle che abbiamo deprecate sia in una concezione di vita che, ponendo al suo centro l'uomo con i suoi diritti inalienabili e la grandezza della sua dignità, preserva da pericolose suggestioni di intolleranza e di oppressione, mentre la salvaguardia civile è data da un sano ordinamento democratico: la democrazia vissuta nei suoi valori ideali rappresenta elemento di alta formazione civica, e ad un tempo vera ed efficace tutela, come regime di uomini liberi, delle libertà fondamentali dei singoli e dei gruppi. Perché se il rispetto di essi è un dovere umano che affonda le sue radici nella coscienza morale, è anche un diritto essenziale ed insopprimibile di libertà, che solo nel regime democratico ha adeguata tutela e la più salda garanzia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come delineato nella sua alta impostazione morale e nella sua precisa articolazione tecnica, severa ma senza eccessi, il progetto presentato dal Governo porrà nelle mani della nostra magistratura uno strumento efficace per la repressione di manifestazioni delittuose contro le quali si ribella dal più profondo l'anima popolare italiana. Nell'esprimere la piena adesione del gruppo del quale ho l'onore di far parte al disegno di legge, mi sia lecito formulare anche l'augurio che, una volta che esso sia stato approvato dal Parlamento e sia divenuto legge dello Stato, valgano il suo merito e la sua autorità a prevenire i reati, contro i quali esso si svolge, anche nella loro forma di episodi di irresponsabile teppismo, quali

si sono andati manifestando proprio in questi giorni: che mai, per la nostra nobile tradizione di popolo civile, un tribunale italiano si trovi a dover applicare questa legge a un cittadino italiano. (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere quali ragioni abbiano suggerito alla questura di Roma di inviare un funzionario di pubblica sicurezza al domicilio del signor Roberto Forti, presidente della sezione di Roma dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, per diffidarlo, in tale sua qualità, dall'organizzare manifestazioni contro il Cancelliere Adenauer in occasione della sua visita a Roma.

« Gli interroganti chiedono di sapere in particolare:

1°) se ciò sia conforme alla piena e libera manifestazione del pensiero dei cittadini secondo i dettami della Costituzione;

2°) per quali particolari pregiudiziali ragioni la diffida sia stata rivolta all'Associazione ex deportati di cui sopra.

(2363) « ALBERTINI, BARDINI, PAJETTA GIULIANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se corrisponda a verità la notizia, riportata dalla stampa, della nomina a condirettore generale del programma generale della R.A.I.-T.V. del dottor Gastone Madori, già vice-direttore generale dell'E.I.A.R. della repubblica di Salò, epurato e processato per collaborazionismo dopo il 25 aprile 1945;

e se non ritenga che tale atto, inopportuno in qualsiasi momento, non assuma oggi, nella nuova ondata nazifascista che si rovescia sull'Europa e sull'Italia, uno speciale carattere provocatorio.

(2364) « JACOMETTI, BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

la pubblica istruzione, per sapere — con riguardo al problema del teppismo giovanile e tenuto il debito conto delle inchieste familiari già svolte o in via di svolgimento a cura dei competenti uffici del servizio sociale — a) quali programmi di carattere preventivo, basati su indagini specializzate intorno a campioni rappresentativi della gioventù, intenda il Governo elaborare e adottare in merito; b) se non ritengano necessario, e in qual modo, illustrare all'opinione pubblica, contro ogni allarmismo, la differenza qualitativa intercorrente fra il fenomeno attuale dei cosiddetti *teddy boys*, ossia di un comportamento irregolare e talvolta illecito, ma essenzialmente privo di scopo e gratuito, e la delinquenza minorile così come si configura nelle sue forme tradizionali.

(2365)

« FERRAROTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nel Polesine a seguito dell'atteggiamento degli agricoltori, che, in applicazione dell'articolo 52 del contratto collettivo di lavoro per braccianti avventizi, stabilisce un'imponibile di 31 giornate per ettaro catastale da ripartirsi dagli uffici di collocamento a tutti i braccianti disoccupati della provincia di Rovigo. Consta che sin dall'inizio dell'annata agraria (cioè dal 1° ottobre 1959) nei comuni di Porto Tolle, Ariano, Villanova Marchesana, Adria, Taglio di Po, Guarda Veneta, Castelguglielmo e altri ancora, vi sono centinaia di braccianti esclusi da ogni occupazione, perché considerati degli agricoltori " indesiderabili " ».

« La ragione più evidente risiede nel fatto che una parte di agricoltori agiscono nei confronti di questi lavoratori per rappsaglia in relazione allo sciopero avvenuto nella primavera del 1959.

« A questa posizione illegittima degli agricoltori fa riscontro la carenza delle autorità preposte, che in certi casi con il loro atteggiamento incoraggiano l'estendersi delle discriminazioni.

« L'interrogante chiede urgente intervento del ministro, affinché vengano rispettate le norme sul collocamento, le quali stabiliscono l'equo riparto del lavoro fra tutti i disoccupati del settore.

(2366)

« CAVAZZINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere se gli consti che nello stabilimento di

Rovereto dell'Azienda tabacchi italiani nel corso degli ultimi anni si sono verificati i seguenti fatti preoccupanti:

1°) dal 1° gennaio 1952, in virtù di un accordo stipulato tra commissione interna e direzione, è stato corrisposto ai dipendenti un premio di produzione; il 29 ottobre 1959 la direzione con decisione unilaterale, aboliva il premio di produzione, incorporandolo in misura inadeguata nella paga oraria, riservandosi di corrispondere per l'avvenire un premio a singoli operai scelti a suo arbitrio;

2°) il 9 dicembre 1959 nei reparti di carta tecnica e stampa l'orario settimanale è stato ridotto da 48 a 40 ore, ed altri 109 operai erano messi in ferie, rallentando la produzione col pretesto di minori commesse, mentre per conto dell'A.T.I. lavorano altre tipografie della zona, in particolare l'editrice Manfrini e la tipografia Giacometti di Verona;

3°) la produzione, negli ultimi mesi, è gravemente scaduta in qualità: in particolare, gli scarti registrati sono dati dalle seguenti impressionanti percentuali:

involucri per sale tipo Condor 50 per cento;

dal 15 al 30 agosto 1959, pubblicità enalotto 40 per cento;

settembre 1959, scatole « Serraglio » dal 20-30 per cento;

ottobre 1959, involucri per « Giubek filtro » 25 per cento;

novembre 1959, scatole « Serraglio » 20 per cento circa;

4°) i rapporti fra le maestranze, preoccupate per tali situazioni, e la direzione sono divenuti tesissimi. La direzione è affidata a certo dottor Giarre ed a certo dottor Sfregola, entrambi giovanissimi ed inesperti, i quali nei confronti delle maestranze userebbero modi contrari ad ogni rispetto della dignità umana degli operai.

« Se non ritenga di dover ordinare una inchiesta per accertare i fatti denunciati e le loro cause e conseguentemente adottare le pronte misure atte a porre rimedio alla grave situazione.

(2367) « BALLARDINI, FOA, LUCCHI, SANNICOLÒ ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere — con riferimento al grave caso della piccola Rosalba De Cicco — quale procedura gli enti siano, per legge, tenuti a seguire e quali garanzie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

a pretendere per affidare bambini in loro custodia a terze persone;

per conoscere altresì se tali procedure e garanzie siano state rigorosamente applicate nel caso di cui sopra.

« Gli interroganti segnalano la gravità di simili fatti, che feriscono profondamente l'opinione pubblica, e il dovere dello Stato di tutelare nel modo più rigoroso possibile la vita, la salute, l'istruzione, lo sviluppo normale dei bambini che, per dolorosi eventi, si trovano privi dei genitori ed affidati alle cure di enti o dello Stato stesso.

(10339) « DE LAURO MATERA ANNA, MARANGONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra della signora Izzo Giuseppina vedova Cirillo Benigno, deceduto a seguito di bombardamento aereo su Trecase (Napoli).

(10340) « ROMANO BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere lo stato della pratica danni di guerra, posizione numero 64436, interessante il signor Esposito Felice fu Gennaro, domiciliato in Napoli a San Cristofaro all'Olivella n. 10.

(10341) « ROMANO BRUNO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, in merito alla strana situazione in cui vengono a trovarsi i periti industriali, i quali insegnano materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento e sono in possesso di abilitazione didattica per tale insegnamento.

« In proposito gli interroganti segnalano:

1°) che tali insegnanti, avendo superato le prove, hanno conseguito l'abilitazione didattica per la classe quinta avviamento, mentre gli ingegneri, mediante le stesse prove e con la stessa commissione, hanno conseguito l'abilitazione didattica per la classe 36 comprendente anche la scuola tecnica. Si comprende la ragione di tale discriminazione, ma non si comprende come le stesse prove diano la possibilità di raggiungere traguardi diversi, sia pure giustificati dal possesso di differenti titoli di studio;

2°) la necessità di scindere, per quanto riguarda la classe di concorso quinto avviamento, in attesa della riforma della scuola media di primo grado, l'insegnamento delle materie tecniche dalla direzione, per dare la possibilità ai periti industriali di cui sopra

di partecipare ai concorsi, senza di che l'aver loro concesso l'abilitazione non preluderebbe ad una loro sistemazione definitiva, ma avrebbe creato soltanto una illusoria speranza. D'altra parte anche su un piano generale, si rivela sempre più insostenibile in ogni caso l'abbinamento della funzione direttiva con l'insegnamento.

(10342) « DE LAURO MATERA ANNA, MARANGONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori per la sistemazione del fiume Mella, che tanti danni ha arrecato alle popolazioni dei comuni rivieraschi nelle varie alluvioni verificatesi lo scorso anno 1959.

« Dopo i primi tempestivi interventi del locale ufficio del genio civile, essendoci state anche vittime umane, urge intervenire per l'attuazione di misure preventive, già programmate, allo scopo di evitare il ripetersi dei danni e per tranquillizzare le popolazioni, in particolare le famiglie ospitate per precauzione — in attesa degli interventi indispensabili — in alloggi di emergenza.

(10343) « GITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e della sanità, per conoscere quale provvedimento urgente intendano prendere per fermare la grave situazione del mercato del pollame, che ha raggiunto il livello bassissimo di 220 lire il chilogrammo, provocando evidentemente perdite gravissime ai danni di migliaia di produttori ed agevolando soprattutto speculatori, che già stanno immagazzinando nei frigoriferi la merce acquistata a prezzo fallimentare.

(10344) « DE MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non creda dare opportune disposizioni, perché sia eliminata la deficienza di copertoni ferroviari e di catene per assicurare i carichi sui vagoni, che viene lamentata soprattutto dagli operatori del porto di Genova, e se è fondata la notizia che, mentre in Italia esiste detta deficienza, sarebbero stati dall'amministrazione ferroviaria venduti 8 mila copertoni ferroviari ad altro Stato.

(10345) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se il prefetto di Bari non ritenga opportuno e doveroso, in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

attesa che si pronunzi l'autorità giudiziaria, sostituire con un funzionario della prefettura l'attuale commissario al consorzio strade vicinali di Torritto, sia perché, almeno in parte, ricade su di lui la responsabilità per i gravi fatti successi durante le elezioni del consiglio di amministrazione tenutosi il 23 agosto 1959, e sia, soprattutto, in considerazione che il predetto commissario, richiesto di far pervenire alla prefettura le deleghe, rispondeva falsamente — confermando così la sua responsabilità per quanto denunciato — che non poteva farlo, perché apposte nel retro delle cartelle esattoriali, mentre è provato che erano scritte su foglietti ritirati in numero di circa 300 dai presidenti di seggio.

« Almeno la sostituzione del commissario dovrebbe essere ritenuta opportuna, perché, indagando l'autorità giudiziaria sui documenti del consorzio, non si può avere fiducia di un commissario partigiano e bugiardo.

(10346)

« CAVALIERE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'ammontare dei fondi assegnati alla prefettura di Brescia nell'anno 1959 per essere destinato agli enti comunali di assistenza, e qual'è stata la ripartizione per ciascuno degli E.C.A. della provincia.

(10347)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se " l'educazione civica ", materia obbligatoria nelle scuole medie italiane, debba essere insegnata anche presso la scuola media statale " Umberto Cosmo " di Vittorio Veneto, dove invece — per disposizione del preside — la materia è ignorata, tanto che non è stato neppure adottato il libro di testo;

se non si ritenga di intervenire perché detto abuso venga eliminato.

(10348)

« CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se corrisponde alla verità che il signor Martini Giuseppe, assessore alla pubblica istruzione nell'amministrazione provinciale di Treviso, ha ricoperto dall'ottobre 1957 all'ottobre 1959 un posto di ruolo ordinario presso la scuola di avviamento commerciale di Conegliano, pur non avendo mai partecipato ad alcun concorso, ed inoltre se è vero che dall'ottobre 1959 al 16 gennaio 1960 — pur essendo stato sospeso dal ruolo — ha continuato

ad impartire indisturbato il suo insegnamento presso la medesima scuola;

se non si ritenga — una volta accertato corrispondente alla verità quanto sopra — provvedere all'accertamento anche delle responsabilità di quanti hanno reso possibile il fatto, nonché all'adozione di provvedimenti, e quali, contro i responsabili tutti compreso il Martini.

(10349)

« CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se corrisponde alla verità che il signor Gardenal Attilio, consigliere comunale del M.S.I. di Conegliano, producendo al provveditorato agli studi di Treviso una copia di un inesistente certificato di abilitazione compilata dallo stesso insegnante, abbia ottenuto un incarico di insegnamento presso la scuola di avviamento commerciale di Conegliano, dalla quale per di più era stato allontanato pochi anni or sono per motivi che si sono voluti in certo qual modo tenere segreti;

se non si ritenga — una volta accertato quanto sopra corrispondente alla verità — prendere seri provvedimenti, dando notizia all'interrogante di quanto si è inteso fare.

(10350)

« CONCAS ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dovere rettificare l'interpretazione data da molti uffici periferici all'articolo 117 del codice della strada, per quanto si riferisce all'obbligo del segnale di ingombro — o triangolo di veicolo fermo — che verrebbe esteso anche per i carri agricoli a trazione animale.

« Tale notizia ha suscitato negli ambienti agricoli vivissima preoccupazione anche perché — a parte la difficoltà pratica di portare costantemente appresso ai carri l'oggetto di che trattasi — costituirebbe una vera e propria imposizione non giustificata e, secondo gli interroganti, contraria allo spirito della legge. D'altra parte lo stesso Ministero, nell'opuscolo largamente diffuso nei mesi scorsi fra i coltivatori agricoli, non ne fece cenno alcuno allorché elencava con molta precisione tutti gli adempimenti cui erano soggetti i proprietari di carri agricoli trainati da animali.

« Ad evitare contestazioni tra gli agenti incaricati dell'osservanza delle norme del codice della strada ed i proprietari di carri agricoli, ritenendo che l'interpretazione data da molti uffici e comandi periferici, sia andata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

al di là dello spirito, se non della lettera, del codice, chiedono gli interroganti al ministro di voler tempestivamente ed autorevolmente chiarire la portata del provvedimento, esonerando i proprietari di carri agricoli a trazione animale di un adempimento al quale né logico né giusto appare di obbligarli, tanto più che debbono di già munire i carri stessi e di doppio fanale — a luce bianca davanti e rossa nei bordi posteriori — e di catarifrangenti, sostenendo un onere non indifferente data la natura e l'uso cui sono destinati i carri agricoli.

(10351) « ARMANI, MARTINA, BIASUTTI, PREARO, ZUGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intende intervenire per normalizzare le condizioni di lavoro dei dipendenti della Società italiana per le condotte d'acqua, appaltatrice dei lavori del traforo del Monte Bianco. Risulta all'interrogante che i lavoratori attualmente in forza sono all'incirca 250 mentre nel periodo estivo si aggirano sulle 350 unità. Le baracche per l'alloggiamento degli operai sono tutt'ora, a oltre un anno e mezzo dall'inizio dei lavori insufficienti di modo che, per alloggiare tutti i dipendenti l'azienda ha attrezzato le stesse con castelli a due letti, ciò che il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1956, n. 320, vieta nel modo più categorico.

« La mensa è insufficiente per cui i lavoratori sono obbligati ad alternarsi per consumare i pasti, specie nel periodo estivo. Nel cantiere si esige la massima disciplina e per mancanze di nessun conto (e spesso le mancanze non sono che dei comodi pretesti) i lavoratori vengono immediatamente licenziati. Sia per i licenziamenti attuati dall'azienda che per le durissime condizioni disciplinari, si ha normalmente dai 40 ai 50 operai al mese che lasciano il cantiere.

« Il problema di fondo poi più sentito dai lavoratori è costituito dalle condizioni ambientali della galleria. A parte il fumo delle polveri da mina, l'impresa utilizza per il carico e il trasporto fuori galleria del materiale, 4 pale meccaniche e 8 trattori azionati a nafta con le conseguenze che sono facili da immaginare. È pur vero che vi è un aspiratore di una certa potenza che aspira il fumo della zona prospiciente all'avanzamento, per cui oggi che la galleria è già bucata per circa 1300 metri, è per oltre 1000 metri impregnata di fumo e di gas tossici.

« Il problema, a detta dei competenti, può essere risolto con la utilizzazione di mezzi meccanici elettrici.

« L'interrogante confida che il ministro vorrà accertarsi della verità delle segnalazioni contenute nella presente e provvederà urgentemente a tutelare i diritti e l'integrità fisica dei lavoratori.

(10352)

« ALBARELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa, per conoscere i provvedimenti che intendono adottare, nella rispettiva competenza, perché la presidenza e la direzione della S.A.C.A., con stabilimento in Brindisi, suddiviso in tre cantieri, vecchio stabilimento; S.A.C.A.-O.R.M.-aeroporto militare, con commesse affidate dall'amministrazione militare dell'aeronautica e con un organico complessivo di 316 unità, revochino i recenti provvedimenti di sospensione, adottati nei confronti di n. 27 operai dipendenti, tra cui tre membri della commissione interna di fabbrica (due organizzati dalla C.G.I.L., ed uno dalla C.I.S.L., ed avente l'incarico, a seguito di libere e democratiche elezioni, di segretario della stessa commissione interna).

« Un tale illegittimo provvedimento di sospensione si è tentato di giustificare da parte della presidenza della S.A.C.A., adducendo inesistenti motivi d'ordine tecnico ed economico, mentre in realtà, come è già stato dimostrato alle autorità ed alla pubblica opinione dalle organizzazioni sindacali (C.I.S.L. e C.G.I.L.) il provvedimento è stato ispirato dalla ragione discriminatoria, dal permanente spirito di grave sopraffazione e di continua e ripetuta violazione di ogni norma di legge che tutela e difende la libertà sindacale dei lavoratori nell'interno della fabbrica, contratti ed accordi interconfederali.

« Tanto più opportuno e necessario si appalesa l'intervento dei ministri interrogati al fine di riparare a tanta grave ingiustizia e a tante violazioni di legge, quanto più e meglio si considera che la società S.A.C.A., in ogni occasione ha invocato l'intervento del Governo, delle autorità e delle stesse organizzazioni sindacali per superare le sue ricorrenti crisi finanziarie e di lavoro e che ha sempre giustificato queste sue richieste di aiuto con la necessità di difendere il lavoro delle " sue qualificate maestranze ", adottando, nello stesso momento in cui ha ottenuto forti commesse dall'amministrazione dello Stato, gli illegittimi provvedimenti di sospensione e di licenziamento;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

se non ritengono, infine, di fronte a tale atteggiamento antisociale, riprovato dall'intera pubblica opinione del brindisino, intervenire presso gli enti pubblici e militari committenti ed in primo luogo verso l'amministrazione dello Stato (autorità militare dell'aeronautica) al fine di far osservare e rispettare dalla presidenza e dalla direzione della S.A.C.A. e gli obblighi assunti nei contratti delle commesse di lavoro e tutte le clausole degli stessi che abbiano comunque il fine specifico di tutelare gli interessi pubblici. (10353) « GUADALUPI, BOGONI, LENOCI, SCARONGELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano opportuno, nel necessario coordinamento dei relativi provvedimenti, assicurare un congruo numero di alloggi I.N.A.-Casa di almeno n. 30 unità, da destinare ed assegnare al personale dipendente dalla Società esercizi telefonici (S.E.T.) sede provinciale di Brindisi, personale avente diritto a conseguire un tale beneficio, dappoi-
ché versa i contributi per l'I.N.A.-Casa;

se non ritengano opportuno soddisfare tali legittime esigenze, del personale dipendente dalla sede provinciale di Brindisi, già da tempo prospettate alla direzione generale della S.E.T., analogamente a quanto già verificatosi con assegnazione di diverse decine di alloggi I.N.A.-Casa, destinati ai lavoratori della S.T.I.P.E.L., nelle località di Asti, Biella, Cuneo, Pinerolo, Torino e Vercelli ed al personale dipendente della T.I.M.O. in Ferrara.

(10354) « GUADALUPI, BOGONI, BRODOLINI, GIOLITTI, LENOCI, SCARONGELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere se sia al corrente del fatto che l'amministrazione provinciale di Grosseto ha inserito stampati di propaganda marxista nei pacchi distribuiti, con il pubblico denaro, ai meno obbietti; e se al prefetto di quella provincia siano state date disposizioni per l'accertamento delle responsabilità e per gli eventuali provvedimenti del caso

(10355) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se la legge n. 2201 del 30 dicembre 1929, relativa alle provvidenze

a favore del personale subalterno delle amministrazioni dello Stato, invalido di guerra, sia anche applicabile a favore del personale subalterno, invalido di guerra, in servizio presso le amministrazioni comunali. All'interrogante risulta che in tale materia le amministrazioni comunali non seguano una interpretazione uniforme della citata legge.

(10356) « SCARONGELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla liquidazione delle somme spettanti ai presidi e professori incaricati un anno fa delle ispezioni didattiche.

(10357) « DE MICHELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere per quali ragioni non si è ancora creduto di poter accogliere la domanda avanzata dal consiglio comunale di Pozzolo Formigaro (Alessandria) sin dal 1953 e ripetuta ogni anno, tendente ad ottenere il contributo di legge per la costruzione di un nuovo edificio per le scuole elementari, la cui spesa ammonta a lire 35 milioni.

« Gli interroganti desiderano inoltre sapere se — tenuto conto del fatto che la realizzazione di tale opera è da considerarsi urgente per ragioni igieniche e di sicurezza personale degli alunni e del corpo insegnante in quanto il vecchio edificio è dotato di aule vetuste e assolutamente inadatte allo scopo, tanto che lo stesso provveditore agli studi e la prefettura di Alessandria esercitano continue pressioni sull'amministrazione comunale perché venga sollecitamente risolto questo importante problema — i ministri interessati intendano ammettere a contributo senza ulteriore ritardo l'opera in questione, permettendo così la necessaria urgente realizzazione della medesima. (10358) « VILLA GIOVANNI ORESTE, AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e come intende corrispondere alla domanda avanzata dalla Spasis per la concessione, col relativo contributo statale nella misura finora normalmente praticata, della costruzione del prolungamento, da Priero a Fossano, dell'autostrada Ceva-Savona in via di compimento.

« Gli interroganti fanno presente che il suddetto prolungamento appare indispensabile per la funzionalità della Ceva-Savona nel quadro della creazione dell'auspicato moderno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

collegamento stradale del Piemonte e della Svizzera coi porti liguri. Infatti, risolto dalla Ceva-Savona l'attraversamento del tratto più impervio dell'Appennino, resta da sistemare il residuo tratto montano fino a Fossano, cioè alla pianura, dove sarebbe per ora sufficiente l'ammodernamento della rete stradale esistente per collegarsi con Torino e con l'autostrada risalente verso i trafori della Valle d'Aosta.

« Gli interroganti fanno inoltre presente l'indispensabilità del contributo statale per l'economica impostazione dell'opera, dato l'elevato costo unitario a causa della natura del terreno e dati i tempi non brevi di avviamento dell'esercizio, finché non sia completata in modo omogeneo l'intera arteria Svizzera-mare.

(10359) « ALPINO, BADINI CONFALONIERI, AMADEO, ARMOSINO, SABATINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda accogliere la domanda avanzata fin dal 1956 dal comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria), tendente ad ottenere il contributo di legge per la costruzione e sistemazione di alcune strade comunali per una spesa di 58 milioni, e ciò sia in relazione anche alle assicurazioni date in passato dallo stesso ministro agli interroganti sia alla nota inviata dal Ministero dei lavori pubblici al predetto comune il 17 novembre 1958, n. 4704.

(10360) « VILLA GIOVANNI ORESTE, AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda di dover ormai accogliere la domanda annunciata sin dal 1956 dal consiglio comunale di Pozzolo Formigaro (Alessandria), tendente ad ottenere il contributo di legge sulla spesa di lire 8 milioni per la costruzione di fognature, trattandosi di opera indispensabile ed urgente per il completamento della rete cittadina.

(10361) « VILLA GIOVANNI ORESTE, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per essere informato dei motivi cui deve essere attribuito il lamentato ritardo nella definizione delle pratiche di esodo volontario interessanti numerose operaie del laboratorio militare di Fasano (Brindisi);

e per conoscere i criteri che verranno adottati nella sostituzione del personale che sta per licenziarsi sì da garantire — contro

ogni eventuale parzialità — il rigoroso rispetto della vigente legislatura sulle assunzioni al lavoro.

(10362)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda prendere in considerazione la particolare condizione di disagio degli insegnanti elementari fuori ruolo, disagio dovuto principalmente alla mancanza di stabilità d'impiego; e se non ritenga che possa essere accolta la richiesta della categoria, e precisamente: l'istituzione di un ruolo speciale entro il quale tutti gli insegnanti elementari capi-famiglia con oltre otto anni di servizio e con età superiore ai trent'anni, confluiscono, nonché, vengano considerati agli effetti della carriera e degli scatti paga gli anni di pre-ruolo, così come previsto per il personale della carriera ordinaria; ovvero, possano essere utilizzati negli uffici scolastici, provveditorati agli studi, direzioni didattiche, ispettorati scolastici, patronali scolastici, ecc.

(10363)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è stato compreso nel programma di opere pubbliche d'interesse degli enti locali da eseguirsi col contributo dello Stato il progetto di costruzione della fognatura nel comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria), che ha inoltrato domanda di concessione del contributo dello Stato fin dal 30 dicembre 1956.

« L'esecuzione dell'opera è stata dichiarata indifferibile dall'autorità sanitaria al fine del risanamento del concentrico di quel comune.

(10364)

« ANGELINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è stato compreso nel programma di opere pubbliche d'interesse degli enti locali da eseguirsi col contributo dello Stato il progetto di costruzione di un edificio per le scuole elementari nel comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria).

« L'opera è pressantemente sollecitata dal provveditorato agli studi di Alessandria, in quanto il vecchio edificio è costituito da aule ristrette, oscure, umide, malsane e disadatte, ed il comune dal 1953 rinnova annualmente la domanda di concessione del contributo dello Stato.

(10365)

« ANGELINO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia informato che alla Società opere marittime siano state assegnate a trattativa privata le seguenti opere da eseguire nel porto di Portotorres (Sassari): 1°) il secondo lotto del molo di ponente per lire 300 milioni; 2°) banchina ad alto fondale per lire 600 milioni; 3°) accesso alla banchina ad alto fondale, per lire 300 milioni, e complessivamente per lire 1 miliardo 200 milioni; e se ritenga che tali assegnazioni, per un così rilevante importo, a trattativa privata, siano da considerare normali.

(10366)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dovere concedere alla provincia di Brindisi, nel quadro delle provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicultura, previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, una nuova assegnazione di fondi, in considerazione del fatto che i 10 milioni precedentemente assegnatili si sono rivelati del tutto insufficienti, e per la parte che l'olivicultura ha nell'agricoltura della provincia in parola e per i gravi danni che le estese grandinate della scorsa annata agraria 1959 hanno provocato agli uliveti. In conseguenza della esiguità dei fondi assegnati, l'ispettorato dell'agricoltura di Brindisi ha dovuto, infatti, respingere una parte considerevole delle domande presentate e, tra le altre, quelle di ventiquattro coltivatori diretti di Torre-Santa Susanna.

(10367)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intenda intervenire presso l'Ente trasformazioni fondiaria e agrarie per la Sardegna, perché venga fatto un trattamento più umano ai 40 lavoratori impiegati nella costruzione di canali nel comprensorio di bonifica del Monte Minerva (Sassari).

« L'interrogante fa presente: che tali lavoratori vengono ingaggiati nel comune di Villanova Monteleone, a 15 chilometri da Monte Minerva; che per detti lavoratori l'E.T.F.A.S. ha allestito sul posto di lavoro degli alloggi dove però non è possibile abitare (c'è freddo, sono senza vetri, dovrebbero starci 20 persone in ciascuno e ve ne sono state assegnate invece 40); che, per tali condizioni, i lavoratori sono costretti a ritornare in paese, dovendo così percorrere 30 chilometri al giorno (15 d'andata e 15 di ritorno) in bici-

cletta o a piedi; che se qualcuno di questi lavoratori arriva con qualche minuto di ritardo sul posto di lavoro, non vi viene ammesso, e deve pertanto ritornarsene in paese; che, inoltre, mentre i lavori avvengono in mezzo all'acqua, non vengono dati ai predetti lavoratori, gli stivali di gomma.

« L'interrogante chiede pertanto se il ministro no ritenga di indicare all'E.T.F.A.S.:

1°) che venga impiegato un automezzo per prendere al mattino gli operai che devono recarsi al lavoro a Monte Minerva, e riportarli la sera in paese;

2°) che, finché non vi sarà detto servizio di automezzo, si abbia una certa tolleranza per un eventuale ritardo nel presentarsi al lavoro dei lavoratori che devono percorrere a piedi od in bicicletta la distanza dal paese al luogo di lavoro;

3°) che vengano dati gli stivali di gomma ai lavoratori impiegati.

(10368)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le sue determinazioni circa la concessione a riscatto degli alloggi attualmente assegnati a dipendenti dell'azienda ferroviaria, nelle case per ferrovieri, in applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, per l'assegnazione in proprietà degli alloggi costruiti a totale carico o col concorso dello Stato.

(10369) « POLANO, DEGLI ESPOSTI, MARCHESI, DE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere se gli risulti che gli enti mutualistici hanno delle convenzioni per ricovero dei loro assistiti con le case di cura private per tariffe di degenza e compensi sanitari di molto inferiori a quelle praticate per gli ospedali civili, e per quali motivi, e se non ritenga che la materia debba essere regolamentata per evitare che dette case di cura private vengano a trovarsi in condizioni d'inferiorità rispetto agli ospedali, ed in difficoltà per assicurare il proprio normale funzionamento, che è d'altra parte necessario data l'insufficienza di posti-letto negli ospedali civili.

(10370)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intendano provvedere, con l'urgenza che la gravità del caso comporta, affinché, nei confronti degli abitati di Vajo di Leggio (Bettola), Ron-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

danera (Travo), Case Lubbia (Bobbio), Case Badini (Gropparello) e Casa Antozzi (Gropparello) siti tutti in provincia di Piacenza e recentemente colpiti da gravissime frane, vengono applicate le disposizioni vigenti relative al consolidamento e trasferimento di abitati e venga estesa altresì agli abitati medesimi ogni altra provvidenza concessa precedentemente in casi analoghi.

(10371)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali interventi, in via amministrativa, abbia disposto la prefettura di Salerno a seguito dei gravi addebiti pubblicamente mossi da parte dei consiglieri comunali di minoranza di Cetara all'operato dell'amministrazione comunale e, in particolare, del sindaco di Cetara.

« L'interrogante fa presente che tali addebiti hanno costituito anche oggetto di due denunce alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, la prima delle quali in data 5 settembre 1959, entrambi riportate per esteso dal settimanale salernitano *Il Lavoro*.

(10372)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, per conoscere:

1°) quali provvedimenti si intende adottare al fine di risolvere la situazione venutasi a creare a danno di oltre 250 famiglie vigevanesi alle quali gli uffici finanziari hanno notificato, sin dal luglio 1958, delle ordinanze intese a recuperare i due terzi delle spese sostenute dallo Stato per la riparazione di immobili danneggiati dallo scoppio della polveriera di Vigevano, avvenuta circa tredici anni or sono, considerato che trattasi, nella quasi totalità, di lavoratori o pensionati assolutamente non in grado di provvedere ai chiesti rimborsi, in alcuni casi assai rilevanti;

2°) se si ritiene giusta la procedura seguita, che costringe i danneggiati a rimborsi per opere non specificate ed eseguite senza che ai danneggiati stessi sia stata offerta la possibilità di esprimere il proprio parere sulla entità e qualità della spesa, così come vuole la legge vigente;

3°) se, infine, non si ritiene doveroso emanare un provvedimento che revochi i rimborsi stessi, atteso che sarebbe ingiusto, prescindendo da ogni altra considerazione, far sop-

portare a dei cittadini le conseguenze di un accaduto di cui, ovviamente, non hanno nessuna colpa.

(10373)

« SOLIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere:

1°) quali provvedimenti si intende adottare al fine di eliminare la situazione venutasi a creare a danno di circa 300 piccoli coltivatori, residenti nel comune di Vigevano, causa il mancato pagamento degli espropri di terreno per permettere il passaggio del canale « Regina Elena » che l'amministrazione Est-Sesia ha costruito col contributo statale;

2°) se non si ritiene di dare urgente corso agli eventuali provvedimenti trattandosi di espropri risalenti al 1942 ed ai quali vanno aggiunti i danni per prodotti mancati, in alcuni casi riconosciuti dai competenti Ministeri, considerato che da parte di alcuni interessati è stata promossa azione giudiziaria per il ricupero dei crediti vantati.

(10374)

« SOLIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda urgente intervenire, perché sia riattivata la strada nazionale n. 86, che nel tratto Carovilli-Forlì del Sannio in provincia di Campobasso è stata interrotta da una frana a causa delle continue piogge dei giorni scorsi.

(10375)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere come è stato speso dal Consorzio di bonifica del Vallo di Diano l'anticipo di lire 24.656.000 concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno al consorzio con il decreto del 9 ottobre 1954, n. 1156, per ricerche idrologiche, allestimento rilievi planimetrici e piano quotato.

« E ciò in quanto risulta che tale somma sarebbe stata consumata senza che si sia fatto luogo alla compilazione richiesta del piano generale di bonifica agraria.

(10376)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se risponde a verità che dalla fine della guerra ad oggi la provincia di Piacenza, come risulterebbe dalle statistiche dell'Ispetto-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

rato compartimentale delle foreste di Bologna, abbia usufruito dei fondi messi a disposizione dallo Stato per opere da eseguirsi a cura dell'ispettorato medesimo, in misura costantemente minore in confronto delle altre provincie comprese nel medesimo compartimento. In caso affermativo, l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno di adottare provvedimenti idonei a far beneficiare anche la provincia di Piacenza dei fondi suddetti in misura più sostanziale e proporzionata alle sue effettive molteplici esigenze.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se risponde a verità che quella di Piacenza sia l'unica provincia emiliana priva di demanio forestale dello Stato e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno rimediare prontamente a tale rilevata carenza.

(10377)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno e il ministro della sanità, per conoscere i motivi per i quali, malgrado le assicurazioni ripetutamente date, non sia stato assegnato un alloggio e non sia stata offerta una adeguata assistenza al signor Morelli Pasquale, nato a Brindisi il 31 marzo 1918 ed ivi residente, in una vano della locanda « Miramare », con la moglie e sette degli otto figli, di età compresa tra un mese e 15 anni, essendo la figliuola Luigia, colpita da grave infermità, ricoverata presso il Centro chirurgico cardiologico di Torino.

« Come ai ministri interrogati è noto, per avere l'interessato indirizzato loro numerose istanze ed appelli accorati, il Morelli, costretto il 12 dicembre 1958, in conseguenza di un'alluvione, ad abbandonare l'angustissima abitazione di cui disponeva, fu ricoverato, ad iniziativa ed a spese del municipio, presso la citata locanda, in attesa che gli venisse assegnato un appartamento dall'Istituto case popolari.

« La famiglia Morelli, la sola delle 18 famiglie colpite dalla suddetta alluvione cui, per inesplicabili motivi, non sia stato concesso un alloggio, è attualmente minacciata di essere sfrattata dalla locanda « Miramare » per essere stata, questa, dichiarata di recente inabitabile dall'ufficio d'igiene del municipio e per avere il comune sospeso, dal 1° gennaio 1959, la corresponsione del fitto al proprietario.

« L'interrogante chiede, infine, di conoscere i provvedimenti che s'intende adottare

perché abbia finalmente termine la incredibile, disumana condizione della famiglia Morelli.

(10378)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a sua conoscenza che l'ufficio provinciale del tesoro di Gorizia ha operato trattene sulla liquidazione della tredicesima mensilità, tra le altre certamente, nei confronti del professor Gino Venuti, preside del liceo scientifico di Gorizia, collocato a riposo il 1° ottobre 1959, cui sono state trattenute lire 26.602 per residuo debito delle giornate di astensione dalle lezioni del mese di dicembre 1955, mentre una circolare telegrafica del Ministero aveva disposto la sospensione delle trattenute, e per conoscere quali provvedimenti e decisioni intenda prendere.

(10379)

« DE MICHIELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se, in considerazione delle particolari condizioni di disagio climatico in cui si trovano a prestare il loro servizio i ferrovieri della provincia di Bolzano, ed al fine di evitare le legittime misure di sciopero dagli stessi minacciate, non ritenga di dover accogliere le rivendicazioni recentemente avanzate dal sindacato ferrovieri di quella provincia, specialmente per quanto riguarda:

- 1°) l'avvicendamento del personale;
- 2°) la concessione di una speciale indennità di zona disagiata;
- 3°) una più adeguata sistemazione degli alloggi e dei dormitori con efficienti impianti di riscaldamento;
- 4°) la dotazione di indumenti pesanti e di generi di conforto;
- 5°) la sistemazione dei caselli con funzionanti impianti elettrici ed idraulici.

(10380)

« BALLARDINI, LUCCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste intenderebbe, quanto prima, abrogare l'ordine n. 63, emanato dal cessato Governo militare alleato l'11 dicembre 1947, con il quale veniva costituito il collegio arbitrale per i salari minimi.

« La voce diffusasi sull'imminente scioglimento di questo organismo — che ha svolto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

finora una funzione di grande utilità in difesa di decine di migliaia di lavoratori — ha suscitato viva preoccupazione nelle varie categorie.

« La misura, a quanto sembra, sarebbe ritenuta giustificata in seguito all'entrata in vigore della legge *erga omnes*, ma contro tale opinione viene rilevato che questa legge ha valore limitato alla durata di un anno e non è valida per i contratti firmati dopo il 3 ottobre 1959.

« Pertanto l'interrogante sollecita l'intervento, quanto più immediato possibile, del ministro, al fine di evitare l'abrogazione dell'ordine n. 63 e di mantenere in funzione il collegio arbitrale, organismo di difesa dei lavoratori triestini, tanto più necessario per la critica situazione dell'occupazione locale. (10381) « VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se non intenda includere un'opera del compositore istriano Antonio Smareglia nel corso della stagione lirica della R.A.I.-TV.

« L'opera potrebbe essere scelta tra una delle seguenti: *Nozze istriane, Oceana, Abisso, Falena o Pittori fiamminghi*.

« Si fa presente che l'opera *Abisso* potrebbe venir eseguita nel quadro delle celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia, dato che essa si presta bene allo scopo.

« L'interrogante fa inoltre presente al ministro che non pare giusto né opportuno lasciare nella completa dimenticanza il musicista istriano, mentre gli stessi jugoslavi intendono rivalutarlo. (10382)

« BOLOGNA ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dei trasporti, per conoscere quali determinazioni intenda adottare al fine di una più equa interpretazione delle norme contenute nell'articolo 3 della legge 17 gennaio 1959, n. 2, onde evitare odiose discriminazioni fra lavoratori della stessa Repubblica aventi diritto alla cessione in proprietà degli alloggi di pertinenza delle ferrovie dello Stato. (540)

« ANDÒ, GAUDIOSO, MUSOTTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Ho presentato un'interpellanza su recenti dichiarazioni del cardinale Ottaviani: avrei piacere che la Presidenza ne sollecitasse dal Governo lo svolgimento.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete di questa richiesta presso il Governo.

La seduta termina alle 19,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30.

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

RUSSO SALVATORE ed altri: Provvedimenti per il personale ausiliario delle scuole secondarie (1291);

VIGORELLI e MACRELLI: Provvedimenti per l'incremento della produttività e per l'impiego della manodopera in agricoltura (1774).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (*Approvato dal Senato*) (660) — *Relatore*: Dominedò.

3. — votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (537).

4. — Seguito della discussione della proposta di legge:

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum costituzionale (1259) — *Relatore*: Resta;

del disegno di legge:

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

e della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Norme sul *referendum* e sull'iniziativa legislativa del popolo (22).

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (826) — *Relatore:* Merenda;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1377) — *Relatore:* Curti Aurelio;

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo, 2 aprile 1957 (*Approvato dal Senato*) (1447) — *Relatore:* Montini;

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America

in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958 (*Approvato dal Senato*) (1451) — *Relatore:* Montini;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — *Relatore:* Martinnelli;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore:* Vicentini;

TROISI e FRUNZIO: Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) (*Urgenza*) (1276) — *Relatore:* Barbaccia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI